Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

RICOMPENSE AL VALOR CIVILE.

Sua Maestà il Re, su proposta del Ministro dell'Interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, modificata dal R. decreto 5 luglio 1934, n. 1161, nella udienza del 24 febbraio 1936 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

ARGENZIANO Biagio, capitano dei carabinieri Reali, il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

In occasione del terremoto che distrusse la città di Coo con ammirevole prontezza provvedeva ad organizzare l'opera di soccorso. Mentre ancora si susseguivano le scosse, che provocavano nuovi crolli, esponendosi a grave pericolo si portava nelle località più duramente colpite prodigandosi nella direzione dei lavori di salvataggio di numerose persone sepolte dalle macerie e di recupero delle salme di molti infelici. Dava così prova di alto senso del dovere e di generoso ardimento tenendo alto nella colonia il prestigio della madre patria.

BERTOGLIO Giulio, studente, il 23 agosto 1934 in Cornogiovane (Milano).

Alla vista di altro valoroso che, nel tentare di salvare dalle acque del Po una giovane in procinto di annegare, da questa avvinghiato veniva anch'egli sommerso, non esitava ad accorrere in soccorso dei pericolanti e, raggiuntili, dopo aver percorso a nuoto un tratto non breve, riusciva, con sforzi tenaci e con suo grave rischio, a trarli in salvo alla riva.

TACCONI Guerrino, avanguardista, il 23 ottobre 1934 in Voghera (Pavia).

Fra l'indecisione dei presenti, dando prova di giovanile ardimento e di generosità d'animo si faceva calare, legato ad una fune, in un pozzo profondissimo in soccorso d'una giovane cadutavi accidentalmente e, raggiunta la pericolante ferita e già priva di sensi, si accingeva all'arduo salvataggio. Colto da sintomi di asfissia non desisteva dalla generosa azione e riusciva a legare ad altra fune la disgraziata che poteva essere tratta all'aperto dai pompieri sopraggiunti.

MORETTI dott. Innocenzo, medico coloniale, il 7 dicembre 1934 in Lugh Ferrandi (Somalia Italiana).

Avvertito che uno zaptiè, colto da improvvisa alienazione mentale, aveva ferito gravemente, a colpi di moschetto, due militari e poscia rifugiatosi sulla torretta della caserma continuava a sparare contro coloro che tentavano di catturarlo, conscio del pericolo cui si esponeva, per tre volte consecutive accorreva dalla infermeria alla caserma per prestare soccorso ai morenti finchè, colpito a sua volta, cadeva gravemente ferito. Dava in tal modo prova ammirevole di attaccamento al dovere, di slancio generoso e di ardimento.

Alla memoria di **LEVI Angelo,** l'11 aprile 1935 in S. Colombano al Lambro (Milano).

Sviluppatosi nella propria abitazione un improvviso incendio per lo scoppio di una bottiglia piena di alcool, con mirabile prontezza si gettava fra le fiamme traendo in salvo una nipotina già gravemente ustionata. Quindi, con gli abiti già presi dal fuoco si slanciava di nuovo per soccorrere altri due bambini, che nel frattempo erano già stati salvati dal loro padre; ma nel far ciò riportava gravissime scottature e dopo pochi giorni perdeva la vita vittima del suo slancio generoso ed eroico.

GASPARRO Giovanni, vigile urbano, il 16 aprile 1935 in Milano.

Sprezzante del pericolo si slanciava all'inseguimento di un malfattore che, dopo aver tentato una rapina ai danni d'una negoziante contro la quale aveva esploso un colpo di rivoltella, si era dato alla fuga. Fatto segno a sua volta a tre colpi, fortunatamente andati a vuoto, persisteva nell'audace proposito e, raggiunto il fuggitivo, nonostante l'atteggiamento minaccioso di questi, riusciva a disarmarlo ed a trarlo in arresto.

TOTTA Fortunato, contadino, il 28 aprile 1935 in Serracapriola (Foggia).

Durante una festa religiosa, accortosi che alcuni bambini si accingevano a raccattare una bomba di carta caduta al suolo e sul punto di scoppiare, con mossa fulminea afferrava l'ordigno e tentava di estirparne la miccia, ma in seguito allo scoppio riportava la completa asportazione della mano sinistra, vittima generosa del suo eroico slancio.

Alla memoria di **MANCIN Antonio,** il 12 maggio 1935 in Porto Viro (Rovigo).

Scorti due bambini che, fra loro avvinghiati, stavano per annegare nel Po, benchè poco esperto nel nuoto si gettava, vestito com'era, in loro soccorso e, raggiunti i pericolanti, riusciva a salvarli. Nel risalire la sponda ricadeva però in acqua ed ormai stremato di forze, travolto dalla corrente perdeva miseramente la vita, vittima del suo slancio generoso ed eroico.

Alla memoria di **GALASSI Luigi,** avanguardista, il 9 giugno 1935 in Riolo Bagni (Ravenna).

Si slanciava in soccorso di un compagno che, nel bagnarsi nel « Senio », giunto incautamente dove l'acqua era profonda, stava per annegare; ma raggiunto a nuoto il pericolante veniva da questi avvinghiato ed impedito nei movimenti e nonostante l'accorrere di altri soccorritori perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso ed eroico.

VICENTINI Roberto, barcaiuolo, il 25 giugno 1935 in Ariano Polesine (Rovigo).

Udite alcune grida di aiuto accorreva sulla riva del Po e, scorte tre piccole bagnanti che, travolte dalla corrente stavano per annegare, non esitava a slanciarsi in acqua in loro soccorso. Raggiunta a nuoto una delle piccine, benchè da questa avvinghiato ad un braccio tentava di salvare anche una seconda pericolante che afferrandolo all'altro braccio gli rendeva del tutto impossibili i movimenti. Tentava nondimeno, con sforzi sovrumani, di raggiungere la riva finchè, esausto, avrebbe forse pagato con la vita il generoso proposito senza l'aiuto di altro valoroso sopraggiunto.

Alla memoria di **ATTI Arturo,** ebanista, il 21 luglio 1935 in Argenta (Ferrara).

Benchè poco esperto nel nuoto non esitava a slanciarsi nel « Reno » in soccorso di un bagnante in procinto di annegare, ma, nonostante i suoi sforzi, vinto dalle insidie del fiume scompariva anch'egli dalla superficie e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

Alla memoria di **ZEFERINO Luciano,** muratore, il 21 luglio 1935 in Siracusa.

Con pronto ardimento si calava in un pozzo in aiuto di un disgraziato che, colto da asfissia, era caduto esanime nel fondo; ma per effetto delle esalazioni venefiche si abbatteva anch'egli privo di sensi e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

Alla memoria di **CRESPI Carlo,** vigile urbano, il 26 luglio 1935 in Milano.

Scorto un bambino che, in piedi in mezzo ad un binario, stava per essere investito da una vettura tranviaria, ubbidendo ad un nobilissimo impulso si slanciava in suo soccorso e riusciva a spingerlo in salvo su un salvagente. Investito però egli stesso e travolto perdeva la vita, vittima generosa del proprio eroismo.

Alla memoria di **LANNUTTI Amedeo,** avanguardista, il 4 agosto 1935 in Bomba (Chieti).

Scorto un compagno che, nel bagnarsi in un laghetto ai piedi di una cascata d'acqua formata da una diga, travolto dai vortici stava per annegare, non esitava ad affrontare il gravissimo pericolo e, slanciatosi in acqua, tentava di raggiungere il pericolante; ma travolto anch'egli nel gorgo insidioso e vinto dalla turbinosa corrente perdeva la vita, vittima del suo generoso ardimento.

Alla memoria di **SCARAMUZZA Aldo,** guardia di finanza, il 9 agosto 1935 in Sermide (Mantova).

Benchè inesperto nel nuoto non esitava a slanciarsi nel Po in soccorso di un commilitone che, nel bagnarsi, allontanatosi incautamente dalla riva stava per annegare; ma spinto dall'impulso generoso, inoltratosi anch'egli ove le acque erano profonde veniva inghiottito dalla corrente e perdeva la vita dividendo la sorte dell'infelice compagno.

Alla memoria di **PALMA Antonio,** contadino, il 13 agosto 1935 in Galzignano (Padova).

Alla vista di un bambino e della madre di questi che, venuti a contatto con un filo elettrico spezzatosi in seguito ad un temporale, erano caduti a terra colpiti dalla corrente, sprezzante dell'evidente pericolo non esitava a slanciarsi in aiuto dei malcapitati che riusciva ad allontanare dal filo salvandoli da sicura morte. Investito però a sua volta dalla corrente stramazzava al suolo e perdeva la vita vittima del suo impulso generoso ed eroico.

Alla memoria di **MORO Giovanni,** avanguardista, il 25 agosto 1935 in Baunei (Nuoro).

Scorti due buoi in fuga lungo una strada campestre, intuendo il grave ed imminente pericolo al quale era esposto il conducente che, rimasto aggrappato al timone del carro veniva trascinato ed invocava aiuto, non esitava a portarsi in mezzo alla strada per tentare di fermare gli animali imbizzarriti; ma, investito e travolto, perdeva la vita vittima del suo gesto generoso ed eroico.

Alla memoria di **PROIETTI Giacomo,** il 27 agosto 1935 in Palestrina (Roma).

Non esitava a calarsi in un pozzo in soccorso d'un giovane che, scesovi per ricuperare un oggetto, per effetto di esalazioni venefiche era caduto privo di sensi e di altro valoroso che, avendolo preceduto nel pericoloso tentativo, era stato colto a sua volta da asfissia; ma per l'azione dei gas mefitici si abbatteva anch'egli nel fondo e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

Alla memoria di **BRAGHESE Armando,** agricoltore, il 27 agosto 1935 in Palestrina (Roma).

Non esitava a calarsi in un pozzo in soccorso d'un congiunto che, scesovi per ricuperare un oggetto, per effetto di esalazioni venefiche era caduto nel fondo privo di sensi; ma colto anch'egli da asfissia, si abbatteva nel fondo e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

Nella stessa udienza Sua Maestà il Re ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottoindicate persone:

Alla memoria di **BORRELLO dott. Francesco Paolo,** oculista, il 15 maggio 1929 in Cleveland (Stati Uniti d'America).

Sviluppatosi un violento incendio nell'ospedale nel quale svolgeva la sua attività alacre e benefica, si prodigava nel salvataggio di vari degenti. Travolto dalla caduta di un soffitto perdeva la vita vittima della sua ammirevole abnegazione.

DALESIO Luigi, maresciallo dei carabinieri Reali
MAGLIOCCA Carlo, brigadiere id.,
CETARELLI Vincenzino, vice brigadiere id.
ABATE Ernesto, carabiniere
AMARU' Angelo, id.
BOTTANI Ippolito, id.
DE PALMA Gaetano, id.
DELLA CANEVA Bartolomeo, id.
RUSSO Pietro, id.
SANSONE Antonio, id.
} il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

In occasione del terremoto che distrusse la città di Coo, mentre ancora si susseguivano le scosse che provocavano il crollo di mura pericolanti affrontando il grave pericolo si prodigavano nel salvataggio dei sepolti dalle macerie e nel recupero dei cadaveri. Concorrevano così efficacemente all'opera di soccorso che valeva a tener alto nella colonia il prestigio della madre patria.

PELOSI Mario, capo manipolo M.V.S.N. il 13 maggio 1933 in Napoli.

Scorto un individuo che, armato con una falce, aveva colpito e continuava a minacciare un avversario col quale era venuto a colluttazione, si slanciava fra i due e riusciva a disarmare il feritore ed a sedare la rissa. Venuti i contendenti di nuovo alle prese, l'uno armato con una zappa, l'altro di rivoltella, benchè lievemente ferito non esitava a frapporsi di nuovo fra essi riuscendo, col suo energico contegno, a por fine alla lite.

DE MARCHI Primo, capoguardia comunale
BONACCORSI Ranieri
} il 6 gennaio 1934 in Fucecchio (Firenze).

Affrontavano risolutamente un folle che, armato di fucile, minacciava di morte i propri genitori e, benchè presi di mira dal demente, riuscivano a disarmarlo ed a ridurlo all'impotenza.

MOSCA Gollardo, tenente pilota in S.P.E. nella Regia Aeronautica, il 17 marzo 1934 in Bracciano (Roma).

Con grande prontezza si portava con un idrovolante presso un dipendente che, in seguito ad un incidente di volo, sceso col paracadute nel Lago di Bracciano, stava per annegare e, abbandonato il proprio apparecchio, che il vento allontanava rapidamente, vestito con la combinazione di volo, si gettava in acqua, raggiungeva il pericolante e, con tenaci sforzi, lo sosteneva fino allo estremo delle proprie forze. Doveva poi la propria salvezza al tempestivo intervento di un collega.

MASSI Edmondo, sottotenente pilota di complemento nella Regia Aeronautica, il 17 marzo 1934 in Bracciano (Roma).

Seguendo l'esempio di un collega si portava con un idrovolante in un punto del Lago di Bracciano ove un sottufficiale, in seguito ad un incidente di volo, stava per soccombere ed abbandonato il proprio apparecchio, che il vento allontanava rapidamente, si gettava completamente vestito in acqua, riuscendo a salvare da sicuro annegamento il primo soccorritore che, per la fatica sostenuta nel tentativo di mantenere a galla il pericolante, allo estremo delle proprie forze, stava per annegare.

GRAPPIOLO Claudio, caposquadra avanguardista, il 25 luglio 1934 in Bistagno (Alessandria).

Si slanciava nella « Bormida » in soccorso di una giovane che, nel bagnarsi, giunta incautamente in un punto ove le acque erano profonde, stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante benchè da questa ostacolato nei movimenti, riusciva con generosi sforzi a trarla in salvo.

BOTTELLI Evaristo, camicia nera, il 21 agosto 1934 in Toscolano Maderno (Brescia).

Nel bagnarsi nel Lago di Garda a notevole distanza dalla riva, alla vista di un compagno che, preso da malore, stava per annegare, non esitava ad accorrere in suo aiuto e, raggiuntolo a nuoto, benchè avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva con generosi sforzi a trarlo in salvo.

BIGNAMINI Gualtiero, il 23 agosto 1934 in Cornogiovine (Milano).

Si slanciava nel Po in soccorso d'una giovane bagnante in procinto di annegare; ma raggiunta a nuoto la pericolante, da questa avvinghiato ed immobilizzato nei movimenti stava anch'egli per soccombere e veniva salvato mercè il pronto intervento di altro valoroso.

VARESI Bruno, avanguardista, il 5 settembre 1934 in Opera (Milano).

Si slanciava completamente vestito nel « Lambro » in soccorso di una bambina che, caduta in acqua e calata a fondo, stava per annegare e, dopo ripetuti tuffi, raggiunta la pericolante, riusciva a riportarla alla superficie ed a salvarla.

RINALDI Alfredo, vice brigadiere di P. S., il 12 novembre 1934 in Brescia.

Nel procedere al fermo d'un individuo sospetto che, ribellatosi, feriva con un colpo di pistola un coposquadra della M.V.S.N. e poscia tentava la fuga, non esitava ad inseguire il malfattore e, raggiuntolo, impegnava con lui una violenta colluttazione. Ferito egli stesso gravemente e quasi sopraffatto veniva salvato dal caposquadra che, benchè caduto a terra, riusciva con un colpo di rivoltella a ridurre in fin di vita il ribelle.

CASSINARI Enrico, vice caposquadra M.V.S.N., il 12 novembre 1934 in Brescia.

Benchè gravemente ferito e caduto a terra per un colpo di pistola sparatogli da un individuo ch'era stato fermato pel suo fare sospetto, scorto quest'ultimo che, venuto a colluttazione con un agente di P. S. lo aveva gravemente ferito e stava per sopraffarlo, sparava a sua volta un colpo contro il malfattore uccidendolo. Dava così prova di esemplare fermezza d'animo e di ardimento.

PERDICARO Scipione, capomanipolo M.V.S.N., il 13 novembre 1934 in Adrano (Catania).

Scorti due pregiudicati che, durante una rissa, armati di coltello tentavano l'un l'altro di colpirsi, con pronto ardimento affrontava uno di essi, già ferito ad una mano, e gettatolo al suolo riusciva a disarmarlo e col concorso di altri volonterosi a trarlo in arresto insieme all'altro malfattore.

VITERBI Vincenzo, contadino, il 12 dicembre 1934 in Cernusco sul Naviglio (Milano).

Benchè inesperto nel nuoto non esitava a slanciarsi, vestito com'era, nelle acque gelide del « Naviglio Martesana » in soccorso di un bambino che cadutovi accidentalmente e trasportato dalla corrente, stava per annegare e, raggiunto a guado, dopo un tratto non breve, il pericolante, riusciva con generosi sforzi a salvarlo.

MINA Tommaso, balilla, il 20 dicembre 1934, in Fossano (Cuneo).

Scorto un fratellino che, caduto da una passerella in un canale, trasportato dalla corrente stava per annegare, dato l'allarme in un vicino casolare si slanciava in acqua e, raggiunto il pericolante, riusciva con suo grave rischio a trarlo in salvo.

BODDA Ernesto, avanguardista, il 7 gennaio 1935 in Cisterna d'Asti (Alessandria).

Avvertito che un fratellino, inoltratosi sulla superficie ghiacciata d'uno stagno, per la rottura del ghiaccio stava per annegare non esitava, benchè minorato per una imperfezione ad un piede, a slanciarsi nell'acqua gelida e melmosa in soccorso del piccino e, riportato questi alla superficie, lo manteneva per non breve tempo a fior d'acqua, fino al sopraggiungere di altre persone che traevano entrambi dalla pericolosa situazione.

CODEGLIA Roberto Terziminio, panettiere, il 5 febbraio 1935 in Beverino (La Spezia).

Nonostante la rigida stagione non esitava a slanciarsi nel fiume Vara, ingrossato da recenti pioggie, in soccorso di un carrettiere che, nel tentativo di attraversare la corrente col suo carro, stava per essere travolto insieme ai quadrupedi e, raggiunto a nuoto il malcapitato, riusciva con non lieve fatica e pericolo, col concorso di altri volonterosi, a trarlo in salvo.

CUCCU Giovannino, brigadiere dei carabinieri Reali
ROSENWIRTH Giacomo, carabiniere
} l'11 febbraio 1935 in Monte Roberto (Ancona).

Sprezzanti dell'evidente pericolo affrontavano un toro infuriato che, sfuggito al conducente, minacciava l'incolumità dei cittadini e, con ripetuti colpi, alcuni dei quali sparati da brevissima distanza, riuscivano ad abbatterlo evitando probabili disgrazie.

PIOVANO Giuseppe, il 21 febbraio 1935 in Savona.

Con generosa prontezza tentava di scendere in una fogna in soccorso di un operaio che, colto da asfissia per effetto di gas venefici, si era abbattuto privo di sensi. Avvertiti sintomi di soffocamento non desisteva dall'arduo proposito e fattosi calare, legato ad una fune, riusciva ad assicurare ad altra corda il pericolante ed entrambi potevano così essere tratti in salvo.

VINETTI Luigi, balilla, il 4 marzo 1935 in Pisogne (Brescia).

Spinto da nobili sensi di altruismo non esitava a slanciarsi, vestito com'era, nelle acque del Lago d'Iseo, ove una giovane stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, riusciva con generosi sforzi a trarla in salvo.

CALABRESE Emanuele, brigadiere della Milizia nazionale della strada
PUMO Domenico
} il 9 marzo 1935 in Palermo.

Sprezzanti del pericolo si davano all'inseguimento di un malfattore che, dopo aver tentato a mano armata una rapina, si era dato alla fuga e, benchè fatti segno ad un colpo di rivoltella, andato a vuoto, slanciatisi sull'individuo che che si era frattanto appiattato in un pollaio, riuscivano a disarmarlo ed a trarlo in arresto.

TUTI Daniele, vice brigadiere dei carabinieri Reali
PIZZETTI Antonio, carabiniere
ROSATO Lodovico, guardia campestre
GRECO Giuseppe
} il 13 marzo 1935 in Marineo (Palermo).

Sprezzanti del pericolo penetravano in una casa in gran parte crollata riuscendo, dopo lungo febbrile lavoro compiuto di notte, durante l'imperversare di un violento temporale, ad estrarre dalle macerie una bambina qualche istante prima del crollo completo dell'edificio.

LEVI Felice, l'11 aprile 1935 in S. Colombano al Lambro (Milano).

Sviluppatosi nella propria abitazione un improvviso incendio per lo scoppio d'una bottiglia piena di alcool, con generosa prontezza si slanciava fra le fiamme e riusciva, pur riportando non lievi ustioni, a trarre in salvo la moglie e due figliuoli gravemente minacciati dal fuoco.

DI MAMBRO Ugolino, vice caposquadra M.V.S.N., il 23 aprile 1935 in Castelforte (Littoria).

Con generoso ardire si slanciava contro un folle che, armato di rivoltella, sparava vari colpi contro alcuni presenti e, dopo viva colluttazione, riusciva a disarmarlo ed a ridurlo all'impotenza.

VISANI Ezio, avanguardista, il 21 aprile 1935 in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

Quantunque poco esperto nel nuoto si slanciava, vestito com'era, nel fiume Lamone in soccorso di una donna che, caduta in acqua da una passerella e travolta dalla impetuosa corrente stava per annegare e, raggiunta la pericolante, riusciva con generosi sforzi, a trarla in salvo alla riva.

PASCUZZI Gaetano, il 27 aprile 1935 in Zungri (Catanzaro).

Avvertito che un pazzo furioso, armato di scure, percorreva le vie del paese ed aveva già ferito due donne mortalmente ed altre due in modo meno grave, si univa ad altri volonterosi che si erano dati all'inseguimento del folle e, benchè inerme, slanciandosi contro di questi lo colpiva violentemente, lo gettava al suolo e lo disarmava riducendolo poscia all'impotenza con l'aiuto di altri accorsi. Dava in tal modo nobile esempio di pronta iniziativa e di ardimento.

MUGNAIONI Sanzio, balilla, il 2 maggio 1935 in Firenze.

Con generoso slancio si gettava nelle acque del « Bisenzio » in aiuto d'un compagno che, trastullandosi sulla riva, era precipitato in una buca piena d'insidie, ma, raggiunto a nuoto il pericolante, veniva da questi avvinghiato e sarebbe con esso perito, senza il pronto intervento di altri volonterosi.

PASSILONGO Giovanni, carabiniere, il 12 maggio 1935 in Attigliano (Terni).

In servizio di vigilanza lungo la strada ferrata, accortosi che un vecchio si accingeva ad attraversare i binari, su uno dei quali sopraggiungeva, a grande velocità, un treno rapido, con generoso impulso, esponendosi a grave pericolo, si slanciava in soccorso del malcapitato e, scavalcati i primi due binari, riusciva a trarlo in salvo nel momento in cui il convoglio stava per travolgerlo.

DI COCCO Andrea, avanguardista, il 15 maggio 1935 in Hulme Manchester (Gran Bretagna).

Avvertito da un fratellino che, a causa di un incendio improvviso e violento scoppiato nella sua abitazione, la madre correva grave pericolo, accorreva con ammirevole prontezza e, slanciatosi nel vano in fiamme in suo soccorso, riusciva ad afferrarla ed a trarla in salvo riportando, nel compimento dell'atto generoso, non lievi ustioni.

PREDA Abele, commesso viaggiatore, il 15 maggio 1935 in Milano.

Sprezzante del pericolo si slanciava alla testa di un vigoroso cavallo attaccato ad una vettura che, datosi alla fuga, aveva già provocato la caduta del conducente e di un passeggero. Investito e gettato al suolo, benchè ferito, tosto rialzatosi, inseguiva il quadrupede imbizzarrito che veniva però fermato da altro volonteroso.

COFLER Guido, carabiniere, il 19 maggio 1935 in Chiaravalle (Ancona).

Con generoso ardimento affrontava un cavallo che si era dato alla fuga lungo una via frequentata della città. Trascinato per non breve tratto e gettato a terra, benchè contuso rincorreva di nuovo il quadrupede e, raggiuntolo, riusciva dopo vigorosi sforzi a fermarlo evitando così possibili investimenti.

VERGOLINI Italico, mugnaio, il 30 maggio 1935 in Merna (Gorizia).

Si slanciava completamente vestito nel fiume Vipacco in soccorso di un bambino che, caduto da una passerella nelle acque profonde, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il piccino che la corrente trasportava verso le ruote di un mulino, riusciva con generosi sforzi a trarlo in salvo alla riva.

AUDINO Aurelio, capomanipolo M.V.S.N., il 4 giugno 1935 in Manciano (Grosseto).

Con generosa prontezza si slanciava in un'ampia vasca di uno stabilimento di acque sulfuree in soccorso d'una bagnante in procinto di annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed ostacolato nei movimenti riusciva, con grande fatica e pericolo a salvarla.

TREZZI Battista, operaio, il 5 giugno 1935 in Giussano (Milano).

Nonostante i vani tentativi compiuti da altri volonterosi non esitava a calarsi in un pozzo nero in soccorso di un giovane che, durante lavori di spurgo, per effetto delle esalazioni metifiche, era caduto esanime nel fondo e con generosi sforzi riusciva, superando il non lieve rischio, a trarre all'aperto il pericolante.

AVALLI Luigi, operaio, il 6 giugno 1935 in Lodi (Milano).

Mosso da generoso ardimento non esitava a calarsi in un pozzo nero in soccorso di un compagno che, durante lavori di spurgo, per effetto di gas mefitici, era caduto privo di sensi; ma per l'azione delle esalazioni venefiche si abbatteva anch'egli nel fondo e poteva essere salvato mercè il pronto intervento di alcuni militi della Croce Rossa provvisti di mezzi di protezione.

ZUCCHIATTI Giacomo, avanguardista, l'8 giugno 1935 in Fagana (Udine).

Benchè convalescente di una grave malattia sofferta, non esitava a slanciarsi nel canale « Ledra » in soccorso di un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare e, dopo aver percorso un tratto non breve a nuoto, raggiunto il piccino riusciva, con suo rischio, a trarlo in salvo alla riva.

COSTA Vittorio, il 9 giugno 1935 in Riolo Bagni (Ravenna).

Scorti due compagni che fra loro avvinghiati stavano per annegare nel « Senio », esponendosi a non lieve pericolo si slanciava in acqua in loro soccorso e, raggiuntili a nuoto, riusciva ad afferrare uno di essi per un braccio ed a trarlo in salvo.

GILLI Vito, operaio, il 9 giugno 1935 in Bologna.

Si slanciava nel fiume Reno in soccorso di un bagnante in procinto di annegare, ma raggiunto a nuoto il pericolante, da questi avvinghiato ed immobilizzato, riusciva a stento a svincolarsi dalla stretta mortale ed a ritornare a riva. Riposatosi un istante non esitava a ripetere il generoso tentativo ed afferrato di nuovo il disgraziato, già privo di sensi, riusciva a salvarlo.

ZELONI Giovanni, soldato addetto al reparto ordinanze della Regia accademia militare, l'11 giugno 1935 in Modena.

Con generosa prontezza si slanciava nel fiume Secchia in soccorso di un bagnante in procinto di annegare e, dopo ripetuti tuffi, raggiunto sott'acqua il pericolante, riusciva, con suo grave rischio, a trarlo alla superficie ed a salvarlo.

VILLA Francesco, operaio, il 12 giugno 1935 in Carate Brianza (Milano).

Scorto un bagnante che stava per annegare, si slanciava in acqua e, raggiunto a nuoto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed ostacolato nei movimenti riusciva, con generosi sforzi e con suo rischio evidente, a trarlo in salvo.

ZAPPARATA Rocco, guardia scelta di P. S., il 17 giugno 1935 in Villabate (Palermo).

In servizio d'ordine durante una corsa ippica, scorti due bambini che, nel momento in cui i cavalli stavano per sopraggiungere, si erano portati nel mezzo della via col pericolo d'essere travolti, si slanciava in soccorso dei piccini e li spingeva in salvo. Investito però da un quadrupede veniva gettato violentemente al suolo e riportava non lievi ferite.

BRESSA Gaetano, commerciante, il 24 giugno 1935 in Lainate (Milano).

Sprezzante del pericolo si slanciava nel canale Villoresi in soccorso di tre persone, che, precipitate in acqua con un carro, stavano per annegare e, con poderosi sforzi, raggiunti a nuoto, prima un bambino e poscia una donna, riusciva a trarli in salvo. Tentava quindi, ma invano, di salvare l'altro pericolante che, travolto e trascinato a fondo dal veicolo, perdeva miseramente la vita.

BERTAGLIA Antonio, fruttivendolo, il 25 giugno 1935 in Ariano Polesine (Rovigo).

Alla vista di altro valoroso che, gettatosi nel Po per soccorrere tre bambine in procinto di annegare, raggiunte due di queste e dalle medesime avvinghiato incontrava gravissima difficoltà nel riguadagnare la riva, sicchè già esausto stava anch'egli per soccombere, si slanciava con generoso ardire in acqua in suo aiuto e, raggiuntolo a nuoto, rendeva possibile il difficile salvataggio.

BERCHIELLI Bruno, impiegato, il 29 giugno 1935 in Lucca.

Scorta una donna che, per il rovesciarsi di una imbarcazione, era caduta nel « Serchio » e stava per annegare, non esitava a slanciarsi in suo aiuto e, dopo ripetuti tentativi, raggiunta a nuoto sott'acqua la pericolante, riusciva con grande fatica e con suo rischio a trarla in salvo.

GASPARINI Vittorio, calzolaio, il 29 giugno 1935 in Padova.

Sprezzante del rischio al quale si esponeva non esitava a slanciarsi nel « Bacchiglione » in soccorso d'una giovanetta che, nel bagnarsi, travolta dalla corrente, stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva, con vigorosi sforzi, a trarla in salvo alla riva.

PERRERO Pietro, avanguardista, il 29 giugno 1935 in San Francesco al Campo (Torino).

Si slanciava in soccorso di un giovane che, nel bagnarsi nel torrente Malone, travolto dalla forte corrente stava per annegare e, dopo un primo tentativo infruttuoso, raggiunto a nuoto il pericolante, riusciva, con vigorosi sforzi ed esponendosi a pericolo non lieve, a trarlo in salvo.

TRIASSI Prodigio, camicia nera, il 29 giugno 1935 in Sergnano (Cremona).

Accorso alle grida di aiuto di alcuni presenti non esitava a slanciarsi nel « Serio » in soccorso di un uomo in procinto di annegare e, raggiunto a nuoto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed impedito nei movimenti, riusciva, con vigorosi sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

GHEZZO Tullio, giovane fascista, operaio, il 30 giugno 1935 in Borgosesia (Vercelli).

Sprezzante del pericolo si slanciava nel « Sesia » in soccorso d'un bagnante in procinto di annegare e, dopo aver percorso un lungo tratto a nuoto, raggiunto sott'acqua il pericolante, riusciva con generosi sforzi a trarlo alla superficie ed a salvarlo.

FLACHI Francesco, fornaciaio, il 6 luglio 1935 in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria).

Con generosa prontezza si slanciava in una vasca ampia e profonda in soccorso di un giovanetto in procinto di annegare e, raggiunto sott'acqua il pericolante, benchè da questi avvinghiato alle gambe ed ostacolato nei movimenti riusciva, con vigorosi sforzi e con suo pericolo, a trarlo in salvo.

CHIAPPELLO Massimo, avanguardista, il 14 luglio 1935 in Luserna S. Giovanni (Torino).

Non esitava a slanciarsi nelle acque del « Pellice », alla confluenza col torrente Luserna, in soccorso di un compagno che, nel bagnarsi, preso da improvviso malore, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il pericolante, riusciva, con sforzi superiori alla sua giovane età, a trarlo in salvo alla riva.

GIUSSANI Giovanni, balilla, il 14 luglio 1935 in Cernusco sul Naviglio (Milano).

Vestito com'era si slanciava nel « Naviglio Martesana » in soccorso d'una bambina che, caduta accidentalmente in acqua, stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed ostacolato nei movimenti riusciva, superando un rischio non lieve, a trarla in salvo.

QUAGLIOTTI Angelo, avanguardista, il 14 luglio 1935 in Colorno (Parma).

Con generosa prontezza si slanciava nel Po in soccorso di due ragazzi che, fra loro avvinghiati, stavano per annegare e, raggiuntili dopo aver percorso un lungo tratto a nuoto, riusciva a svincolarli dalla stretta mortale ed a trarre uno di essi in salvo alla riva. Indi, benchè stanco, si rituffava in acqua e, raggiunto di nuovo l'altro pericolante, lo traeva vicino ad un palo aggrappato al quale poteva attendere il sopraggiungere d'una barca condotta da alcuni volonterosi.

NALDINI Luciano, balilla } il 19 luglio 1935 in Firenze.
TADDEI Marcello, id.

Scorta una donna che, caduta in Arno, stava per annegare, si slanciavano in acqua in soccorso della pericolante e, raggiuntala a nuoto, riuscivano, con generosi sforzi ed esponendosi a non lieve pericolo, a trarla in salvo alla riva.

TRENTIN Corrado, camicia nera scelta, il 20 luglio 1935 in Bovolenta (Padova).

Sprezzante del pericolo si slanciava in un canale largo e profondo in soccorso di un bagnante in procinto di annegare e, raggiunto a nuoto il malcapitato, benchè da questi avvinghiato ed ostacolato nei movimenti riusciva, con generosi sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

FRANCESCHI Giovanni, balilla, il 21 luglio 1935 in Sernaglia della Battaglia (Treviso).

Per ben tre volte si slanciava nelle acque di uno stagno in soccorso di un giovanetto che nel bagnarsi, preso da malore, era calato a fondo e stava per annegare e, raggiunto infine il pericolante riusciva, con suo rischio, a trarlo in salvo alla riva.

BRISCHITTI Gaetano, capitano marittimo, il 21 luglio 1935 in Siracusa.

Legato ad una fune si faceva calare in un pozzo in soccorso di un suo fratello il quale, colto da asfissia, era caduto esanime nel fondo e di altro valoroso che, avendolo preceduto nel tentativo di salvare il disgraziato, aveva subita la stessa sorte e con pronta azione, legati i corpi degli infelici, li faceva tirare all'esterno ove veniva tentato, ma invano, di richiamarli in vita.

RANZANI Carlo, il 25 luglio 1935 in Boffalora Sopra Ticino (Milano).

Sprezzante del pericolo si slanciava, vestito com'era, nel « Naviglio Grande » in soccorso di una donna che, a causa di un malore improvviso, era caduta in acqua e, raggiunta a nuoto la pericolante, riusciva, con generosi sforzi, a trarla in salvo alla riva.

BALLABIO Margherita, vedova Varè, il 26 luglio 1935 in Desio (Milano).

Accortosi, da un ballatoio esterno della casa da lei abitata, che il fabbricato stava per crollare, incurante di se stessa, si slanciava nell'interno per salvare una bambina da essa ospitata; ma mentre stava per afferrare la piccina, travolta con questa dal precipitare dell'edificio, riportava gravi lesioni e veniva tratta in salvo dai pompieri prontamente accorsi.

MANZOTTI Achille, avanguardista, il 26 luglio 1935 in Fara d'Adda (Bergamo).

Scorto un compagno che, nel tentare di attraversare a nuoto il fiume Adda, vinto dalla stanchezza stava per annegare, sfidando l'evidente rischio si slanciava in soccorso del pericolante e, vinta la veloce corrente, riusciva a raggiungerlo ed a trarlo in salvo.

AMADEI Guerrino, giovane fascista, il 28 luglio 1935 in Urbino (Pesaro).

Benchè poco esperto nel nuoto non esitava a slanciarsi nel « Metauro » in soccorso di un compagno in procinto di annegare e, raggiuntolo ed afferratolo per i capelli, lo traeva incolume alla riva. Indi si gettava di nuovo in acqua in aiuto di altro giovane che nel trambusto, giunto incautamente nello stesso punto pericoloso, stava anch'egli per annegare e riusciva con sforzi notevoli e con suo grave rischio a salvarlo.

VILLANI Giovanni, camicia nera, il 4 agosto 1935 in Belgioioso (Pavia).

Con generosa prontezza si slanciava nel Po in soccorso di due giovanette che nel bagnarsi, giunte incautamente ove l'acqua era profonda, sommerse e travolte stavano per annegare e, raggiunte a nuoto le pericolanti, svincolatosi da una di esse che lo aveva avvinghiato ad un piede paralizzandogli i movimenti, riusciva con generosi sforzi ed ammirevole tenacia a trarle, una dopo l'altra, in salvo alla riva.

DELL'ALI Francesco, guardia municipale, il 15 agosto 1935 in Rosolini (Siracusa).

Insieme col proprio comandante e con altro volonteroso accorreva nei pressi di una casa, nella quale alcuni malfattori si erano introdotti a scopo di furto e, benchè fatto segno a vari colpi di arma da fuoco, andati a vuoto, non esitava a porsi di guardia ad una porta e, venuto quindi a colluttazione con uno dei ladri che, armato di rivoltella tentava colpirlo, riusciva a disarmarlo e, con lo aiuto dei compagni, a trarlo in arresto.

TOGNANA Sergio, caposquadra M.V.S.N., il 16 novembre 1935 in Padova.

Si slanciava con generoso ardimento in un canale in soccorso di una donna che, gettatavisi in un accesso di improvvisa pazzia, stava per annegare e, raggiunta la suicida, benchè ostacolato nel nuoto dai movimenti convulsi di questa, riusciva, superando un rischio non lieve, a trarla in salvo alla riva.

S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

VECCHI Claudio, caporal maggiore nel 10° reggimento bersaglieri, per l'azione caraggiosa compiuta il 21-22 febbraio 1931 in Palermo.

GIANNUZZI Salvatore, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 16 luglio 1932 in Ugento (Lecce).

CERNUSCHI Valentino, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 febbraio 1933 in Monza (Milano).

BOSCHINI Giacomo, vicebrigadiere dei CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

GALLASTRONI Ferdinando, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

DEANAZ Cesare, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

DELL'OLIO Damiano, carabiniere, per l'azione coraggiosa comiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

TURCOMANOLI Giorgio, appuntato aggiunto scelto dei CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

SCORDALI Costantino, appuntato aggiunto scelto dei CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

MASTRODIMITRI Caralambo, appuntato aggiunto scelto dei CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

GRASSA' Demostene, appuntato aggiunto CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egée).

CACULLI Basilio, appuntato aggiunto dei CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

HAIDER Naim, carabiniere aggiunto, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1933 in Coo (Isole Egee).

SCARPIS Umbertino, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 17 gennaio 1934 in Vigonovo (Venezia).

BASCHIERI Giorgio, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 maggio 1934 in Modena.

RANDAZZO Gaetano, appuntato dei vigili urbani, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 maggio 1934 in Siracusa.

SELVA Giovanni, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 giugno 1934 in Riva di Solto (Bergamo).

BENVENUTI Gino, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta nel luglio 1934 in Sondrio.

PIANA Giovanni, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 luglio 1934 in Mombaruzzo (Alessandria).

BERETTA Fortunato, camicia nera, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 luglio 1934 in Piobesi Torinese (Torino).

BRUSSINO Dante, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 luglio 1934 in Piobesi Torinese (Torino).

TOVOLI Renato, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° agosto 1934 in Castel di Casio (Bologna).

SIENI Elmore, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° ottobre 1934 in Faenza (Ravenna).

TROGOLO Giuseppe, meccanico, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 ottobre 1934 in Moncalieri (Torino).

POLITI Vincenzo, scalpellino, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 novembre 1934 in Adrano (Catania).

BORRA Domenico, soldato nel 2° reggimento alpini, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 novembre 1934 in Cuneo.

SALA Natale, agricoltore, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 dicembre 1934 in Gorgonzola (Milano).

PALERMITANI Giuseppe, milite scelto della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 4 gennaio 1935 in Aulla (Massa Carrara).

ABBATE Salvatore, impiegato, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 gennaio 1935 in Catania.

ADDAMO Giuseppe, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 gennaio 1935 in Catania.

MIDULLA Aurelio, impiegato, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 gennaio 1935 in Catania.

NICOLOSO Antonino, guida alpina, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 gennaio 1935 in Catania.

NUCIFORO Paolo, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 gennaio 1935 in Catania.

PATERNO' Nello, studente, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 gennaio 1935 in Catania.

VASSALLO Michele, centurione della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 5 gennaio 1935 in Catania.

MANZI Arcisio, marinaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 gennaio 1935 in Roma.

SOLARI Francesco, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 gennaio 1935 in Piacenza.

FONTOLAN Lidio, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 16 gennaio 1935 in Cavarzere (Venezia).

FANINI Luigi, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 gennaio 1935 in Zevio (Verona).

MADONNA Biagio, vice brigadiere dei CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 10 febbraio 1935 in Crespellano (Bologna).

BOATTO Rino, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 febbraio 1935 in S. Stino di Livenza (Venezia).

ROSSI Bortolo, camicia nera, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 febbraio 1935 in Torino.

GRASSO Agatino, Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 marzo 1935 in Licata (Agrigento).

GARIAZZO Liliana, piccola italiana, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 marzo 1935 in Andorno Micca (Vercelli).

BORSOI Antonio, pompiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 marzo 1935 in Treviso.

ZARRILLO Nicola, per l'azione coraggiosa compiuta il 4 aprile 1935 in Capua (Napoli).

DONINI Giovanni, guardia notturna, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 aprile 1935 in Castelcovati (Brescia).

OLIVARI Tito, caporal maggiore nel 231° reggimento fanteria, per l'azione coraggiosa compiuta l'11 aprile 1935 in Merano (Bolzano).

DEL LONGO Livio, bracciante, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 aprile 1935 in Zoldo (Belluno).

DEL MAZZO Domingo, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 aprile 1935 in Livorno.

TACCOLA Ugo, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 aprile 1935 in Pisa.

OLIVIERI Nello, sergente nel 151° reggimento fanteria, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 aprile 1935 in Sagrado (Gorizia).

GIULIANI Giuseppe, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° maggio 1935 in Cassano d'Adda (Milano).

VALTOLINA Enrica, piccola italiana, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° maggio 1935 in Cassano d'Adda (Milano).

CAMAITI Carlo, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° maggio 1935 in Firenze.

RUBINI Paolo, vice caposquadra della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 1° maggio 1935 in Avezzano (Aquila).

MUGNAIONI Renzo, caporal maggiore nel 213° reggimento fanteria, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 maggio 1935 in Firenze.

BALLERINI Vittorugo, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 maggio 1935 in Firenze.

GOBETTI Ferdinando, fabbro, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1935 in Dongo (Como).

SPAZIANTE Gerardo, vice comandante dei vigili urbani, per l'azione coraggiosa compiuta l'11 maggio 1935 in Caserta (Napoli).

ELIA Giuseppe, impiegato, per l'azione coraggiosa compiuta il 14 maggio 1935 in Lecce.

SCARPA Dino, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 e 17 maggio 1935 in Venezia.

BUSSI Giovanni, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 17 maggio 1935 in Milano.

AMADUCCI Domenico, venditore ambulante, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 maggio 1935 in Cesena (Forlì).

SCIABARRA' Salvatore, agente di P. S., per l'azione coraggiosa compiuta il 18 maggio 1935 in Bologna.

GORI Guido, ferroviere, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 maggio 1935 in Arezzo.

PAVANI Giovanni, bracciante, per l'azione coraggiosa compiuta il 25 maggio 1935 in Occhiobello (Rovigo).

BRANDOLI Primo, bracciante, per l'azione coraggiosa compiuta il 25 maggio 1935 in Occhiobello (Rovigo).

GAGLIARDI Antonio, per l'azione coraggiosa compiuta il 26 maggio 1935 in Capua (Napoli).

CARLOTTO Antonio, camicia nera, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 maggio 1935 in Asti.

PARENTE Teofilo, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 maggio 1935 in Grazzanise (Napoli).

SARTORELLO Giuseppe, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° giugno 1935 in Cavarzere (Venezia).

MEROLLA Gennaro, bracciante, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 giugno 1935 in Toano (Reggio Emilia).

STOPPANI Sauro, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 giugno 1935 in Lovere (Bergamo).

CANAZZA Guerrino, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 giugno 1935 in Bosaro (Rovigo).

GATTIBONI Luigi, autista, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 giugno 1935 in Caorle (Venezia).

MATTIOLI Carlo, esercente, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 giugno 1935 in Campione d'Italia (Como).

RINALDI Sereno, manovale, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 giugno 1935 in Campione d'Italia (Como).

SERENA Marcello, insegnante, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 giugno 1935 in Fiume.

LEANI Antonio, per l'azione coraggiosa compiuta il 9 giugno 1935 in Riolo Bagni (Ravenna).

GOBBINI Giuseppe, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 9 giugno 1935 in Roè Volciano (Brescia).

VALLI Sante, per l'azione coraggiosa compiuta il 9 giugno 1935 in Riolo Bagni (Ravenna).

ALBERANI Carlo, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 giugno 1935 in Argenta (Ferrara).

PAGANI Dante, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 giugno 1935 in Cossano Belbo (Cuneo).

STRAZZABOSCO Luigi, scultore, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 giugno 1935 in Padova.

POZZI Giovanni, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta l'11 giugno 1935 in Vimodrone (Milano).

BUCCIO Giovanni, per l'azione coraggiosa compiuta l'11 giugno 1935 in Bagolino (Brescia).

BENEDETTI Quinto, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 giugno 1935 in Ravenna.

CECCARELLI Rino, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 giugno 1935 in Ravenna.

MAFFI Mario, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 giugno 1935 in Romano di Lombardia (Bergamo).

PANSERA Amelio, giovane fascista, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 giugno 1935 in Romano di Lombardia (Bergamo).

RAVIZZA Mario, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 giugno 1935 in Caselle Lurani (Milano).

NIGRELLI Giovanni, pescatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 giugno 1935 in Moglia (Mantova).

FABBRI Agostino, camicia nera, per l'azione coraggiosa compiuta il 16 giugno 1935 in Massafiscaglia (Ferrara).

MEUCCI Guido, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 giugno 1935 in Firenze.

BARTOLINI Giuseppe, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 giugno 1935 in Milano.

ROSSI Settimio, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 giugno 1935 in Cervia (Ravenna).

BRIGHENTI Ermenegildo, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 20 giugno 1935 in Brenzone (Verona).

GIOLETTA Angelo, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 giugno 1935 in Cassinetta di Lugagnano (Milano).

CARUSI Teodoro, per l'azione coraggiosa compiuta il 25 giugno 1935 in Pulsano (Taranto).

VISCIANO Salvatore, furiere di 1ª classe alla Regia capitaneria di porto, per l'azione coraggiosa compiuta il 26 giugno 1935 in Viareggio (Lucca).

AMADEI Alcardo, studente, per l'azione coraggiosa compiuta il 25-28 giugno 1935 in Lonato (Brescia).

FRASCHINA Giovanni, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 giugno 1935 in Buscate (Milano).

GIROLAMI Ezio, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 giugno 1935 in Lucca.

AZZOLINI Epaminonda, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 giugno 1935 in Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

QUINTI Bruno, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 giugno 1935 in Reggio Emilia.

INVERSINI Antonio, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 giugno 1935 in Costa Volpino (Bergamo).

MAZZUCCHELLI Attilio, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 giugno 1935 in Costa Volpino (Bergamo).

COLOMBO Emilio, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 giugno 1935 in Marano Ticino (Novara).

MONACI Giovanni Giuseppe, guardia municipale, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° luglio 1935 in Pieve di Cadore (Belluno).

PIGNOTTI Varo, verniciatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° luglio 1935 in Firenze.

GRIGOLO Ubaldo, muratore, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 luglio 1935 in Bosaro (Rovigo).

TUROLLA Ottorino, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 luglio 1935 in Bosaro (Rovigo).

BERTELLI Mario, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 luglio 1935 in Ferrara.

GIBERTI Araldo, meccanico, per l'azione coraggiosa compiuta il 17 luglio 1935 in Rubiera (Reggio Emilia).

POGGI Ambrogio, messo comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 luglio 1935 in Pavia.

CROCCO Erminio, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 26 luglio 1934 in Cavarzere (Venezia).

PENNA Giuseppe, camicia nera, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 luglio 1935 in Neive (Cuneo).

AIRAUDO Antonio, pescatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 luglio 1935 in Villafranca Sabauda (Torino).

IADERI Edoardo, caposquadra della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 28 luglio 1935 in Porto Ceresio (Varese).

LA GUIDARA Gaspare, guardia municipale, per l'azione coraggiosa compiuta il 4 agosto 1935 in Spadafora (Messina).

CASARINI Pietro, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 agosto 1935 in Besate (Milano).

ALZONA Emilio, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 agosto 1935 in Arborio (Vercelli).

GUGLIOTTA Salvatore, comandante delle guardie municipali, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 agosto 1935 in Rosolini (Siracusa).

POLONI Renato, panettiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 agosto 1935 in Nossa (Bergamo).

RICCHI Alvaro, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 agosto 1935 in Cesena (Forlì).

BELTRAMI Angelo, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 agosto 1935 in Gorlago (Bergamo).

CALZONI Gaetano, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 agosto 1935 in Salò (Brescia).

ZORZI Tullio, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 agosto 1935 in Desenzano del Garda (Brescia).

SCHELLINO Domenico, guardia comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 4 settembre 1935 in Santhià (Vercelli).

CAVALCA Luigi, terrazziere, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 settembre 1935 in Rivarolo Mantovano (Mantova).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2556.
Regificazione dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri pareggiato « Sallustio Bandini » di Siena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 686;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Sallustio Bandini » pareggiato di Siena è convertito in Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Sallustio Bandini » di Siena, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 157. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Sallustio Bandini » di Siena.

Art. 1. — Il Regio istituto tecnico « Sallustio Bandini » di Siena è costituito:

1° dei corsi inferiori completi ad indirizzo generico stabiliti nella annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi:

a) della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) della sezione per geometri, per il conseguimento del diploma di geometra che abilita all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici;

stabiliti nella annessa tabella organica.

Art. 2. — Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 54.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo della provincia di Siena di L. 200.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3. — Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4. — Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il collegio dei professori.

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Siena;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7. — Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Art. 11. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13. — La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Sallustio Bandini » di Siena.

Numero dei corsi dell'Istituto:
Un corso inferiore.
Un corso superiore della sezione « commerciale ».
Un corso superiore della sezione « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).
N. 11 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Presidenza senza insegnamento	1	Ruolo *A* grado 6°	—	
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore
5. Disegno (e disegno architettonico e ornamentale nella sezione per geometri)	1	Id	—	Le classi del corso e la 1ª e la 2ª classe della sezione per geometri
6. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore) (francese)	1	—	—	Le classi del corso e la 1ª e la 2ª classe del corso commerciale
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	
Corso superiore				
a) Sezione commerciale a indirizzo amministrativo:				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso
10. Matematica e fisica (nelle due sezioni del corso superiore commerciale e per geometri)	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale e 1ª e 2ª classe della sezione per geometri
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica (e scienze naturali e geografia nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri e la 3ª e la 4ª classe del corso inferiore
12. Chimica e merceologia	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti	1	Id.	—	Le classi del corso
14. Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile nella sezione per geometri)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri
15. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica	—	—	1	
16. Prima lingua straniera (francese)	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
17. Seconda lingua straniera (inglese)	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso
18. Calligrafia	—	—	1	
19. Religione	—	—	1	
20. Stenografia (facoltativa) . .	—	—	1	
21. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	1	
b) Sezione per geometri:				
22. Lettere italiane e storia . . .	1	Id.	—	Le classi del corso
23. Matematica e fisica	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale
24. Chimica (e chimica e merceologia nella sezione commerciale)	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; e 1ª e 2ª classe della sezione commerciale
25. Scienze naturali e geografia .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale
26. Elementi di agronomia, di economia, tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	Id.	—	3ª e 4ª classe del corso
27. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso
28. Topografia e disegno topografico	1	Id.	—	2ª 3ª e 4ª classe del corso
29. Disegno architettonico e ornamentale	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore
30. Elementi di diritto civile . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale
31. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2557.
Regificazione della Scuola tecnica ad indirizzo commerciale pareggiata di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 686;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quelli per l'interno e le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, la Scuola tecnica a indirizzo commerciale pareggiata di Bolzano è convertita in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale di Bolzano, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 159. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Bolzano.

Art. 1. — La Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Bolzano ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2. — La Scuola consta dei corsi completi di cui alla tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 3. — Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
1° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di L. 50.000;
2° di un contributo del comune di Bolzano di L. 70.000;
3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;
4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4. — Sono forniti dal comune di Bolzano i locali e la relativa manutenzione e arredamento, il materiale didattico e scientifico, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola e il personale di segreteria e di servizio.

Art. 5. — Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il collegio dei professori.

Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministero per l'educazione nazionale — è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Bolzano;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bolzano;
d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto a un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8. — Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:
a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;
e, transitoriamente:
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di licenza tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14. — La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio d'amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica della Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Bolzano.

Numero dei corsi della Scuola:	Un solo corso.
Direzione, con obbligo di insegnamento (grado 7°).	N. 4 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

Personale direttivo e insegnante

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* – N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* – Ruolo e grado	Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione, con l'obbligo dello insegnamento in una delle cattedre di ruolo	1	Ruolo *A* grado 7°	—	—
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Nelle due classi della scuola
3. Computisteria, calcolo mercantile e ragioneria. Istituzioni di commercio e pratica commerciale. Matematica	1	Id.	—	Nelle due classi della scuola
4. Prima lingua straniera (tedesco)	1	Id.	1	Nelle due classi della scuola
5. Seconda lingua straniera (inglese)	—	—	1	—
6. Scienze naturali e fisica. Merceologia	1	Id.	—	Nelle due classi della scuola
7. Calligrafia	—	—	1	—
8. Stenografia	—	—	1	—
9. Dattilografia	—	—	1	—
10. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. 2558.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di riposo Ernesta Cenni Bezzi Castellini » con sede in Galeata (Forlì).

N. 2558. R. decreto 30 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di riposo Ernesta Cenni Bezzi Castellini », con sede in Galeata (provincia di Forlì), viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 30 dicembre 1935-XIV, n. 2559.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa interaziendale di soccorso per il personale delle Aziende tramvia Lana-Merano, funivia Giogo di S. Vigilio e tramvia extraurbana Lana Postal-Lana di Sopra.

N. 2559. R. decreto 30 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa interaziendale di soccorso per il personale delle Aziende tramvie Lana-Merano, funivia Giogo di S. Vigilio e tramvia extraurbana Lana Postal-Lana di Sopra.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 472.
Istituzione di una Divisione speciale di polizia nella città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, relativo alla istituzione di un Corpo speciale di polizia per la Capitale;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, relativo all'inquadramento nel ruolo dei funzionari di P. S. degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, che approva i ruoli organici del personale della P. S.;
Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 681, col quale venne aumentato l'organico degli agenti di P. S. di mille unità;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla istituzione di una Divisione speciale di polizia per il comune di Napoli;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Corpo dei vigili urbani del comune di Napoli è soppresso.

Tutti i servizi di polizia urbana e di viabilità, ora disimpegnati nel comune di Napoli dal Corpo predetto, vengono affidati al Corpo degli agenti di P. S.

Art. 2. — La forza del Corpo degli agenti di P. S. è aumentata di 800 (ottocento) uomini e di conseguenza all'organico attuale è costituito il seguente:

Marescialli di 1ª classe	N.	732
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	1.142
Brigadieri	»	1.025
Vicebrigadieri	»	1.208
Guardie scelte	»	1.832
Guardie	»	10.320
Allievi	»	440
Totale . . .	N.	16.699

Art. 3. — Nel comune di Napoli è istituita una Divisione speciale del Corpo degli agenti di P. S., cui sono affidati i servizi di pubblica sicurezza in genere, nonchè tutti i servizi di polizia urbana e di viabilità disimpegnati dai vigili urbani del Corpo soppresso.

Il Ministero dell'interno — nei limiti di 17 ufficiali e di 800 unità, tra sottufficiali e guardie — secondo le necessità del servizio, stabilirà di quali Reparti di agenti di P. S. dovrà essere costituita tale Divisione speciale e la forza organica di ciascuno di essi, anche per quanto riguarda il numero dei funzionari da adibirsi al comando dei Reparti stessi.

Art. 4. — I sottufficiali e vigili appartenenti al soppresso Corpo dei vigili urbani di Napoli, entro trenta giorni dalla pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, possono far domanda di ammissione nel Corpo degli agenti di P. S.

Coloro che siano iscritti al P. N. F. ed in possesso dei necessari requisiti da riconoscersi da una speciale Commissione nominata dal Ministro per l'interno, passeranno a far parte del Corpo agenti di P. S.

Ad essi saranno assegnati i gradi che la Commissione stessa riterrà, a giudizio insindacabile, di conferire loro in relazione a quello da ciascuno ricoperto nel Corpo di provenienza, grado che non potrà essere superiore a quello già rivestito, o che importi per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, trattamento complessivo superiore a quello fruito ai medesimi titoli; nè potranno eccedersi i limiti dei posti vacanti nei singoli gradi.

Per quanto riguarda l'inquadramento, il personale dichiarato idoneo prenderà posto nell'attuale ruolo di ciascun grado del Corpo agenti di P. S. immediatamente dopo l'ultimo inscritto, seguendo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.

Contro le decisioni della Commissione suddetta non è ammesso alcun gravame.

Coloro che all'atto della soppressione del Corpo dei vigili urbani prestino servizio nel Corpo stesso in qualità di avventizi potranno essere, se in possesso dei prescritti requisiti, assunti quali allievi guardie di P. S. Coloro che saranno nominati guardie conseguiranno il trattamento economico e di carriera stabilito dal regolamento pel Corpo agenti di P. S., mentre i non idonei saranno licenziati ed avranno diritto solo alla liquidazione delle eventuali indennità previste dal regolamento municipale, e non alla liquidazione della indennità di buonuscita stabilita nel presente decreto all'art. 5.

Art. 5. — Gli appartenenti al soppresso Corpo dei vigili urbani di Napoli che non intendano far passaggio nel ruolo degli ufficiali di P. S. o nel Corpo degli agenti di P. S., o dei quali non sia stata accolta la domanda di passaggio, saranno ammessi a liquidare, a carico del bilancio del comune di Napoli o dell'Ente di previdenza a cui eventualmente fossero iscritti, la pensione e la indennità cui avessero eventualmente acquisito diritto a norma delle disposizioni in vigore.

Agli stessi sarà, inoltre, concessa una indennità di buonuscita pari a tre mensilità di salario se aventi diritto a pensione e pari a cinque mensilità di salario se aventi diritto soltanto ad indennità.

A coloro che non abbiano acquisito diritto nè a pensione nè ad indennità, sarà concessa una indennità di buonuscita pari ad una mensilità di salario per il primo anno e frazione di anno di servizio, ed a mezza mesilità per ogni anno successivo.

I periodi di servizio successivi al primo anno saranno, agli effetti delle indennità di buonuscita, calcolati per anni interi soltanto quando siano superiori a sei mesi.

Le indennità di buonuscita suddette faranno carico al bilancio del comune di Napoli.

Art. 6. — Il personale già appartenente al soppresso Corpo dei vigili urbani di Napoli, il quale avrà fatto passaggio nel ruolo degli ufficiali di P. S. o nel Corpo degli agenti di P. S., liquiderà, a suo tempo, la pensione con le norme rispettivamente in vigore per gli ufficiali di P. S. o per il Corpo degli agenti di P. S. conservando, però, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestati alle dipendenze del Comune, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore.

La spesa per tali pensioni farà carico al bilancio del comune di Napoli per la quota parte corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze del Comune stesso ed al bilancio del Ministero dell'interno per la quota parte corrispondente al successivo servizio.

Il personale, invece, che risulti inscritto alla Cassa di previdenza dipendenti Enti locali, liquiderà anch'esso, a suo tempo, la pensione con le norme in vigore per il Corpo degli agenti di P. S., salvo riparto delle quote proporzionali, per il servizio prestato alle dipendenze del comune di Napoli e dello Stato, fra la Cassa di previdenza e il Ministero dell'interno.

Art. 7. — Il ruolo organico degli ufficiali di P. S. (gruppo *A*) approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, è sostituito dal seguente:

Gruppo A.

Grado	5°	Questori ed Ispettori generali di 1ª cl.	N.	40
»	6°	Questori ed Ispettori generali di 2ª cl.	»	63
»	7°	Vice questori	»	101
»	7°	Commissari capi	»	163
»	8°	Commissari	»	472
»	9°	Commissari aggiunti	»	500
»	10°	Vice commissari	»	470
»	11°	Vice commissari aggiunti . . .	»	
		Totale . . .	N.	1.809

Art. 8 — È in facoltà del Ministro per l'interno, previo giudizio insindacabile di apposita Commissione da lui nominata, di sistemare nel ruolo degli ufficiali di P. S. e nei limiti di *un* vice questore, di *un* commissario, di *cinque* commissari aggiunti e *dieci* vice commissari o vice commissari aggiunti, gli ufficiali attualmente in servizio nel Corpo dei vigili urbani del comune di Napoli, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Potranno ottenere tale sistemazione però soltanto quegli ufficiali che comprovino di essere inscritti al Partito Nazionale Fascista e che siano stati, a suo tempo, assunti, giusta le norme regolatrici allegate al regolamento organico del Corpo predetto, nel personale superiore del Corpo stesso a seguito di esame di concorso ed abbiano rivestito la qualità di ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio attivo, ausiliario o di complemento, purchè, in quest'ultimo caso, siano ex combattenti e che abbiano prestato servizio effettivo ed ininterrotto da ufficiale delle Forze armate dello Stato per non meno di ventiquattro mesi.

Gli ufficiali che otterranno la richiesta sistemazione non potranno, peraltro, essere collocati in grado superiore a quello rivestito.

A tali effetti il grado di comandante viene considerato corrispondente a quello di vice questore; il grado di vice comandante a quello di commissario; il grado di ispettore di gruppo a quello di commissario aggiunto ed il grado di capo sezione a quello di vice commissario o di vice commissario aggiunto, a seconda che il capo sezione conti alla data di sistemazione nel ruolo degli ufficiali di P. S., cinque o più anni di effettivo servizio nel grado, o meno di cinque.

Gli ufficiali predetti saranno nominati con anzianità iniziale nel nuovo grado come sopra conferito, andranno a prendere posto immediatamente dopo l'ultimo funzionario dei gradi rispettivi, e dovranno compiere nei gradi stessi il periodo di esperimento di un anno.

Se al termine di tale periodo, valutabile a tutti gli effetti, essi saranno riconosciuti idonei, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., conseguiranno la nomina effettiva.

In caso contrario, saranno licenziati ed ammessi ad usufruire del trattamento di quiescenza previsto dall'art. 5 del presente decreto.

Art. 9. — La sistemazione dei provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani del comune di Napoli, sia mediante passaggio nei ruoli degli ufficiali di P. S. o del Corpo degli agenti di P. S., sia mediante collocamento in quiescenza, dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dai precedenti articoli 4 e 8 per la presentazione delle domande.

Art. 10. — Gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1052, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« I funzionari da destinarsi al Comando degli agenti in servizio alla Capitale sono designati con provvedimento del Ministro in numero non superiore a 60 (sessanta).

« L'incarico può essere sempre revocato.

« I funzionari predetti devono essere provvisti della divisa militare stabilita per il corrispondente grado di ufficiale degli agenti e devono mantenerla sempre in perfetta efficienza.

« A tal fine è corrisposta a ciascuno di essi una indennità annua di L. 1100, soggetta alla doppia riduzione del 12 per cento, pagabile a rate mensili posticipate ».

Ai funzionari di P. S., assegnati con provvedimento del Ministro alla Divisione speciale di polizia di Napoli, in numero non superiore a 17 unità, viene usato identico trattamento previsto nel presente articolo per quelli in servizio alla Capitale.

Art. 11. — I provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani di Napoli ai quali, per effetto dell'ammissione nel Corpo degli agenti di P. S. spettasse un trattamento economico complessivo — a titolo di stipendio o paga; supplemento di servizio attivo; aggiunta di famiglia; indennità di caroviveri ai celibi; indennità di servizio speciale di P. S., valida agli effetti della pensione; indennità speciale di P. S., quota personale e quota famiglia per i soli sottufficiali di P. S. ammogliati; indennità di alloggio; indennità vestiario e soprassolto speciale di P. S. — in misura inferiore a quello complessivamente goduto ai medesimi titoli, nonchè per indennità di notturna, nel Corpo di provenienza, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbire coi successivi aumenti nelle suindicate competenze.

Art. 12. — I provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani di Napoli, che entreranno a far parte del Corpo degli agenti di P. S., dovranno prestare giuramento con la formula di cui all'art. 10 del regolamento in vigore per il Corpo.

Coloro che, all'atto del passaggio nel Corpo degli agenti di P. S., non hanno ancora raggiunto nel Corpo dei vigili urbani tre anni di effettivo servizio, dovranno contrarre la ferma senza premio per il periodo occorrente a completare il triennio di servizio.

La Commissione, di cui all'art. 4 del presente decreto, potrà disporre che gli appartenenti al Corpo sopresso, i cui precedenti non risultassero completamente favorevoli, siano, previo giuramento, assunti in servizio nel Corpo agenti di P. S. in via di esperimento senza vincoli di ferma per il periodo di un anno. Scaduto tale periodo la Commissione prevista dall'art. 35 del vigente regolamento del Corpo si pronunzierà definitivamente sulla ammissibilità o meno alla ferma o rafferma a secondo i casi.

Coloro che non saranno ammessi conserveranno il diritto alla pensione ed indennità previste nei precedenti articoli.

Art. 13. — I vigili urbani di Napoli ammessi nel Corpo agenti di P. S. e che avranno, all'atto del passaggio, compiuto tre anni di effettivo servizio e non superato il dodicesimo, saranno ammessi a contrarre rafferme triennali con premio secondo le norme in vigore per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

In base agli anni di effettivo servizio prestati nel Corpo di provenienza i vigili, che hanno ottenuto il passaggio nel Corpo agenti, saranno ammessi a contrarre la prima, la seconda o la terza rafferma ed alle rispettive scadenze sarà ad essi corrisposto, secondo le norme del regolamento pel Corpo agenti di P. S., il premio intero ad esse inerente o tanti trentaseiesimi quanti sono i mesi di servizio maturati nel Corpo agenti.

In ogni caso tenuto conto dei premi di rafferma, eventualmente percepiti in precedenza, l'ammontare complessivo dei premi non potrà superare la somma di L. 7000 al lordo della riduzione del doppio 12 per cento.

Per l'eventuale pagamento parziale del premio, in caso che l'agente cessi dal servizio, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del regolamento pel Corpo agenti di pubblica sicurezza.

Coloro che, all'atto dell'ammissione nel Corpo agenti avranno prestato un periodo di servizio speriore ai dodici anni ed inferiore al ventuno, saranno ammessi a contrarre rafferme triennali senza premio, secondo le norme in vigore per il Corpo agenti.

Coloro che hanno compiuto nel Corpo dei vigili urbani ventuno anni di servizio, saranno ammessi a rafferma annuale senza premio secondo le norme in vigore per il Corpo degli agenti di P. S.

Art. 14. — Durante il periodo che intercede fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di sistemazione dei provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani del comune di Napoli, mediante passaggio nei ruoli del Ministero dell'interno, o mediante collocamento in quiescenza, il personale seguiterà a godere del trattamento economico di cui è provvisto, a carico del comune di Napoli, salvo rimborso della spesa relativa da parte del Ministero dell'interno, dietro presentazione degli appositi stati nominativi, compilati dall'Amministrazione comunale e quietanzati dai singoli percipienti.

Le ritenute, giustificate da conti in sospeso per debiti vari, regolarmente accertati, verso il comune di Napoli e verso Enti ed Istituzioni pubbliche, che gravino sugli assegni del personale suddetto sistemato in ruolo, saranno continuate, a cura del Ministero dell'interno, sino all'estinzione dei debiti stessi.

Art. 15. — Le caserme, attualmente occupate nel comune di Napoli dai vigili urbani, passeranno in uso al Corpo degli agenti di P. S. senza che sia dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione dell'interno al Comune interessato.

Qualora le caserme mancassero o non fossero sufficienti per alloggiare tutti gli agenti di P. S. che verranno adibiti in sostituzione dei vigili urbani, al servizio di polizia urbana e di viabilità di cui nei precedenti articoli, il comune di Napoli dovrà fornire in uso all'Amministrazione dell'interno i locali che saranno necessari, oppure dovrà ad essa corrispondere le somme che annualmente verranno pagate per l'affitto dei locali stessi.

La manutenzione ordinaria degli stabili ed il casermaggio saranno a carico dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 16. — Il comune di Napoli cederà al Corpo degli agenti di P. S. tutti i cavalli, tutte le biciclette, motociclette, automezzi, telefoni, armi e buffetterie, ed in genere il materiale di equipaggiamento e vestiario attualmente in dotazione al soppresso Corpo dei vigili urbani, senza diritto ad alcun compenso da parte dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 17. — Il comune di Napoli verserà, per i servizi di polizia urbana e di viabilità, che saranno assunti dal Corpo agenti di P. S., e per il mantenimento in genere del Corpo dei vigili urbani, dal giorno dell'andata in vigore del presente decreto, il contributo annuo di L. 11.000.000 (undici milioni), corrispondente, cioè, alla somma stanziata, per detti servizi, nel bilancio di previsione per l'anno 1935, integrata dall'onere per le pensioni.

Il Comune stesso sarà tenuto a corrispondere, in proporzione all'entità del servizio disimpegnato dal Corpo degli agenti di P. S., la maggiore spesa eventualmente occorrente per aumento di organici e per l'incremento dei servizi di polizia urbana e di viabilità; alla conseguente variazione di contributo verrà provveduto con decreto Reale, di concerto col Ministro per le finanze e sentita l'Amministrazione comunale interessata.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio dell'Interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18. — Il Governo del Re è autorizzato ad includere nel regolamento del Corpo degli agenti di P. S le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ed a modificare il regolamento stesso nelle parti che sarà ritenuto necessario.

Fino alle modifiche, di cui al precedente comma, tutte le disposizioni del vigente regolamento per il Corpo, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono applicabili agli appartenenti al soppresso Corpo dei vigili urbani di Napoli ammessi nel Corpo agenti di P. S., in quanto non contrastino con il presente decreto-legge.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 473.
Modificazione al regolamento sull'avanzamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare il n. 2 del paragrafo 30 del predetto regolamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1405, è sostituito dal seguente:

« Al n. 2 del paragrafo 30 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato dai Regi decreti 16 dicembre 1909, n. 803, 31 agosto 1910, n. 732, 3 giugno 1920, n. 945, 21 dicembre 1922-I, n. 1712, 16 aprile 1934-XII, n. 782, e 27 giugno 1935-XIII, n. 1405, è sostituito il seguente:

« 2° - In tutti gli altri corpi:

« *a*) cinque mesi di servizio effettivo alle armi, per la nomina ad appuntato;

« *b*) tre mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione a caporale;

« *c*) due mesi di anzianità nel grado di caporale, per la promozione a caporale maggiore;

« *d*) dieci mesi di servizio effettivo alle armi pei soli provenienti dai corsi allievi sottufficiali, e dodici mesi per tutti gli altri, per la promozione a sergente;

« *e*) tre anni di servizio effettivo alle armi, di cui almeno due nel grado di sergente (un anno dal giorno della promozione a sergente e un anno da sergente raffermato), per la promozione a sergente maggiore;

« *f*) almeno tre anni nel grado di sergente maggiore, per la promozione a maresciallo ordinario.

« Per gli allievi ufficiali di complemento il limite di tempo di cui al comma *b*), può essere ridotto fino a due mesi, e quello di cui al comma *d*) fino a tre mesi di servizio effettivo alle armi ».

Il presente decreto entra in vigore dal 18 agosto 1935-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 174. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 474.

Norme esecutive della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il servizio dei cappellani militari comprende:

a) l'assistenza religiosa alle truppe, alle infermerie dei Corpi, ai ricoverati in luoghi militari di cura ed in case militari di pena;

b) la celebrazione delle funzioni religiose ordinarie e periodiche (come quelle della domenica e delle feste di precetto) dedicate, in modo speciale, ai militari che intendano parteciparvi di libera loro iniziativa;

c) la celebrazione delle altre funzioni religiose straordinarie, che le competenti autorità militari (comandante di divisione territoriale per l'Esercito o di circoscrizioni corrispondenti per le altre Forze armate), ritengano di promuovere in determinate circostanze;

d) la partecipazione ai campi e alle manovre al seguito delle truppe della Divisione militare (o circoscrizione corrispondente per le altre Forze armate) nel cui ambito territoriale il cappellano svolge normalmente il proprio compito.

Durante le manovre, in un giorno di riposo stabilito dal comando competente, potrà essere celebrata una solenne funzione religiosa al campo, o sulle squadre navali — per ciascuno dei partiti contendenti — la quale dovrà essere officiata dall'Ordinario o dal Vicario generale:

e) l'insegnamento religioso nei collegi militari, secondo le norme ed i criteri con cui lo stesso insegnamento viene impartito nelle scuole medie del Regno.

Art. 2. — I comandanti di presidio per i militari del Regio esercito (o di circoscrizioni corrispondenti per i militari delle altre Forze armate) curano, in seguito agli accordi presi col cappellano militare competente, di agevolare, compatibilmente con le esigenze del servizio, il libero intervento dei militari alle funzioni religiose di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, e di assicurare la disciplina dei militari, specie quando ne sia numerosa l'affluenza nei luoghi di culto ove si compia la celebrazione delle funzioni stesse.

A cura dei comandanti delle Accademie del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica sono organizzate analoghe funzioni festive religiose per gli allievi degli istituti medesimi che non facciano domanda di esserne dispensati, e brevi corsi di conferenze di alta cultura religiosa.

L'organizzazione di tali corsi è dai comandanti — cui spetta di stabilirne le modalità — affidata ai cappellani capi residenti nelle città sedi di Accademia, i quali, all'occorrenza e dopo averne ottenuto il consenso dell'Ordinario militare, possono invitare a tenere le conferenze predette personalità ben note, competenti in materia e di sicura fede fascista.

Le predisposizioni per le funzioni religiose che siano da compiersi a bordo delle Regie navi spettano ai competenti comandanti navali.

Art. 3. — L'alta direzione del servizio religioso spetta all'Ordinario militare per l'Italia, che vi provvede con l'ausilio del personale di sua Curia (Vicario generale e Ispettori).

L'Ordinario militare riferisce annualmente (nel mese di dicembre) al Ministero competente sul modo come il servizio dei cappellani militari si è svolto, formulando, in tale occasione, le proposte che ritenga del caso per il migliore funzionamento del servizio stesso.

In qualunque altro momento ha facoltà, inoltre, di riferire su questioni particolari o di presentare proposte isolate, nei riguardi pure degli spostamenti di personale, consigliati dall'interesse del servizio, da una sede all'altra o da uno ad altro ruolo parziale delle diverse Amministrazioni militari.

L'Ordinario militare presenta inoltre al Ministero competente, quando lo giudichi opportuno, le proposte di collocamento a riposo d'autorità dei cappellani militari di ruolo che vi abbiano diritto a termini di legge e che non ne abbiano fatto domanda.

Art. 4. — L'Ordinario militare per l'Italia, su richiesta dei Ministeri competenti, studia, redige e sottopone all'esame dei Ministeri stessi i progetti per l'organizzazione del servizio religioso in tempo di guerra.

Art. 5. — L'Ordinario militare studia e propone i mezzi ritenuti più efficaci per contribuire alla elevazione culturale e in genere alla migliore preparazione dei cappellani militari, organizzando annualmente brevi cicli di conferenze pratiche, previe le necessarie intese con i Ministeri interessati, anche circa le relative modalità.

L'Ordinario militare può corrispondere direttamente coi cappellani militari per le questioni di natura prettamente ecclesiastica.

Art. 6. — L'Ordinario militare per l'Italia è coadiuvato, nell'esercizio del suo ufficio, dal Vicario, che lo sostituisce nei casi di assenza e lo rappresenta là dove egli non possa personalmente intervenire.

Della Curia dell'Ordinario militare per l'Italia fanno pure parte due ispettori, i quali vigilano sullo svolgimento dei servizi con lo studio delle varie questioni loro affidate e possono essere anche inviati a compiere sul posto ispezioni ecclesiastiche sui cappellani, quando l'Ordinario lo ravvisi di propria iniziativa necessario o ne sia richiesto dal Ministero.

Art. 7. — Nell'Ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210 e modificato con R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1757, l'Ordinario militare per l'Italia sussegue immediatamente, con gli arcivescovi ed i vescovi delle diocesi italiane, le cariche della classe 4ª della V categoria.

Il Vicario generale sussegue le cariche della classe 27ª della VI categoria; gli ispettori susseguono le cariche della classe 6ª della IX categoria; i cappellani capi quelle della classe 9ª della XI categoria; i cappellani quelle della classe 6ª della XII categoria.

Art. 8. — È in facoltà dell'Ordinario militare per l'Italia e del Vicario generale di compiere visite personali presso i corpi e stabilimenti delle Forze armate, presso gli enti ospedalieri militari e presso le case di pena militari (carceri e reclusioni militari).

Di tali visite l'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia ha cura di dare tempestivo preavviso ai competenti comandi di Divisione militare territoriale (o di circoscrizione corrispondente per le altre Forze armate).

Nelle visite l'Ordinario militare e il Vicario generale sono ricevuti con gli onori dovuti agli ufficiali generali cui sono assimilati, secondo le prescrizioni in vigore.

Analoghi onori sono dovuti quando intervengano a cerimonie militari per invito loro rivolto dai comandi suddetti.

Per le visite a bordo di Regie navi il preavviso, secondo le precedenti disposizioni, deve essere dato per tempo ai competenti comandi navali.

Art. 9. — Il personale ecclesiastico permanente per l'assistenza spirituale è inscritto in un ruolo unico per tutte le Forze armate dello Stato, composto di ruoli parziali per ciascuna Amministrazione dalla quale esso dipende. I passaggi di singoli inscritti dall'uno all'altro dei ruoli parziali vengono disposti con decreto Ministeriale, emanato di concerto fra le Amministrazioni interessate.

Agli effetti dell'avanzamento i cappellani sono inscritti in un ruolo unico di anzianità, a cura del Ministero della guerra, il quale segnala alla commissione di cui all'art. 6 della legge, le vacanze che si siano verificate nel ruolo dei cappellani capi.

Art. 10. — Per l'Esercito, l'ambito territoriale entro cui si svolge normalmente il compito di ogni singolo cappellano capo è quello della Divisione militare, comprendente l'ente ospedaliero militare cui il cappellano è in forza.

Per la Marina, è riconosciuta ai cappellani capi competenza territoriale entro i limiti di giurisdizione del dipartimento marittimo o del comando militare marittimo alla cui dipendenza i cappellani trovinsi rispettivamente a prestare servizio.

Per l'Aeronautica, l'ambito territoriale di cui sopra è quello del Comando di Zona aerea territoriale.

Per la Regia guardia di finanza, l'ambito territoriale è quello del Comando di Zona o di Legione.

Per quanto si riferisce alle truppe nazionali dei Regi corpi di truppe coloniali, l'ambito territoriale nel quale si svolge l'opera dei cappellani eventualmente ad essi addetti è fissato dai comandi dei Regi corpi stessi.

I cappellani disimpegnano il servizio loro affidato alla dipendenza dei cappellani capi.

Art. 11. — I cappellani capi ed i cappellani possono essere autorizzati a spostarsi temporaneamente dalla sede dell'ufficio, per raggiungere le sedi di altri presidi compresi nell'ambito territoriale di rispettiva pertinenza, sia per organizzare in tali sedi le funzioni religiose, sia per officiarle direttamente.

L'autorizzazione dovrà essere concessa dal competente Comando di Divisione militare territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per le altre Forze armate).

Art. 12. — Il personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale è assoggettato alla giurisdizione penale e disciplinare militare, in ragione del grado militare di assimilazione, solo in caso di mobilitazione totale o parziale o di imbarco.

In ogni altro caso gli appartenenti al personale suddetto debbono osservare, nei rapporti con le autorità militari, i doveri gerarchici cui sono tenuti gli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

Sulle eventuali infrazioni disciplinari i comandanti di Divisione militare o di circoscrizioni corrispondenti per le altre Forze armate, pel tramite del competente Comando superiore, debbono riferire prontamente con rapporto particolareggiato al Ministero competente, cui spetta provvedere, previo parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Rimane ferma la subordinazione diretta del personale medesimo all'autorità dell'Ordinario militare per l'Italia nel campo disciplinare di ordine ecclesiastico.

Per le questioni di materia prettamente ecclesiastica i cappellani militari possono corrispondere direttamente con l'Ordinario militare.

Art. 13. — I cappellani capi o cappellani hanno l'ufficio nei locali degli enti cui sono addetti, e non possono allontanarsi dall'ambito territoriale di rispettiva pertinenza se non con licenza dell'Ordinario militare e previo nulla osta delle autorità militari.

Negli stessi locali uno o due ambienti, secondo la disponibilità, sono adibiti ad uso di alloggio dei cappellani suddetti.

Art. 14. — I cappellani militari devono tenersi, con particolare cura, al corrente delle condizioni dei militari degenti negli enti ospedalieri cui sono addetti, e trovarsi pronti, in ogni momento, per gli atti del loro ministero presso coloro che ne abbiano urgente necessità.

Devono analogamente interessarsi dei ricoverati nelle case di pena militari principali o preventive.

Art. 15. — Il cappellano capo, oltre all'opera che è tenuto a prestare personalmente nei limiti dei compiti a lui attribuiti, organizza e vigila, secondo le superiori direttive, l'opera sussidiaria dei cappellani addetti ad enti ospedalieri della stessa Divisione militare per il Regio esercito o di circoscrizione corrispondente per le altre Forze armate, assumendo la responsabilità del complessivo servizio nell'ambito territoriale di sua pertinenza.

Egli è tenuto a riferire periodicamente all'Ordinario militare per l'Italia sul modo col quale i cappellani disimpegnano le loro mansioni e sulle attitudini e condotta rispettiva.

Art. 16. — Deve ritenersi, di massima, incompatibile con la qualità di cappellano militare l'accettazione di ogni altro incarico o servizio che non rientri nel novero dei normali compiti a detta qualità attribuiti.

In ogni caso, l'eventuale autorizzazione è data dal Ministro competente, sentito l'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 17. — Per le aspettative, le disponibilità ed i congedi sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale le disposizioni di cui al capo X del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 18. — Gli appartenenti al personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale possono essere collocati in aspettativa a domanda per causa di provata infermità o per giustificati motivi privati.

Nel secondo caso non hanno diritto nè allo stipendio, nè al supplemento di servizio attivo, nè all'indennità militare.

L'infermità è provata con certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato. Il Ministero competente può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico militare.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su motivata proposta dell'Ordinario militare per l'Italia.

L'aspettativa per motivi privati può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 19. — Le norme e le procedure indicate nell'articolo precedente sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia di autorità.

Art. 20. — Agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

Non può disporsi del posto del cappellano collocato in aspettativa.

Art. 21. — L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi privati non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute e privati, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi privati non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 22. — Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 21, il cappellano che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Il cappellano, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora il Ministero competente non ritenga opportuno il definitivo allontanamento del cappellano dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21 per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministero competente lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al cappellano che già abbia fruito di aspettativa fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il cappellano non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 23. — Il cappellano può essere collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione del ruolo organico.

Occorrendo tali provvedimenti, sono designati dall'Ordinario militare per l'Italia i cappellani che debbono essere collocati nella detta posizione.

Se durante il tempo in cui il cappellano trovasi in aspettativa, sia soppresso un posto nel suo ruolo e grado, il cappellano stesso passa di diritto nella posizione di disponibilità, dalla data della soppressione del posto ed ha il trattamento di questa posizione, anche per quanto riguarda la eventuale riammissione in servizio, di cui al seguente art. 24.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Art. 24. — Il cappellano in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare per l'Italia, quando, entro i due anni dalla data del collocamento in tale stato, abbia luogo una vacanza nel ruolo.

Il cappellano riassunto in servizio ai sensi del precedente comma, prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

Il cappellano in disponibilità che, richiamato in servizio ai sensi del comma primo, non lo riassuma, è collocato a riposo col trattamento che possa spettargli a norma di legge.

Art. 25. — Quando sia decorso il periodo massimo di due anni, senza che avvenga il richiamo in servizio e la riammissione in ruolo ai sensi del precedente art. 24, il cappellano in disponibilità è collocato a riposo e ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto.

Art. 26. — Al cappellano in disponibilità o in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il cappellano stesso conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto, se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

Art. 27. — Nei decreti di collocamento in aspettativa, per infermità o per motivi privati, devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante al cappellano.

L'assegno deve essere indicato anche nei decreti di collocamento in disponibilità.

Art. 28. — I cappellani in aspettativa o in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare al Ministero competente e all'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 29. — Gli appartenenti al personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale, salva l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 13, possono ottenere dall'Ordinario militare per l'Italia congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Per causa grave, la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese. All'uopo viene disposto con provvedimento del Ministero competente, in base a rapporto motivato dall'Ordinario militare per l'Italia.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, il detto personale è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

Art. 30. — Annualmente, nel mese di novembre, le autorità militari, preposte agli enti cui i cappellani capi e i cappellani sono addetti, redigono un rapporto sulla attività svolta nell'anno dagli stessi cappellani, e fanno pervenire tale documento pel tramite del rispettivo comando di Divisione militare e di Corpo d'armata territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per le altre Forze armate), al Ministero competente, che ne dà poi comunicazione all'Ordinario militare per l'Italia, affinchè possa tenerne conto anche ai fini della compilazione della relazione annuale di cui al precedente art. 3.

Art. 31. — Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale, quando non sia soggetto alla giurisdizione militare, sono:

1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dall'ufficio con privazione dello stipendio;
4) la revoca dall'ufficio;
5) la destituzione.

Le cause per le quali possono essere inflitte le dette sanzioni sono quelle rispettivamente enumerate negli articoli 58, 59, 62, 63, 64 e 65 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 32. — Il comandante della Divisione militare (o di circoscrizione corrispondente per le altre Forze armate) il quale rilevi direttamente od abbia comunque notizia di infrazioni disciplinari imputabili al personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale e non soggetto alla giurisdizione militare, ne fa rapporto al Ministero competente, proponendo la sanzione da applicare.

Art. 33. — Il Ministero competente, in base al rapporto di cui al precedente articolo — o a quegli altri elementi che siano eventualmente giunti in suo possesso — contesta i fatti all'incolpato e procede a tutti gli accertamenti che ritenga necessari, sentendo testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, ed invitando questo ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

L'incolpato ha dieci giorni di tempo, dalla data del ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Il Ministero competente può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare detto termine, al quale l'incolpato può rinunciare con espressa dichiarazione scritta.

Art. 34. — Qualora il fatto addebitato al cappellano abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso.

Art. 35. — Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti stessi.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione ad un cappellano di ruolo è adottato con decreto ministeriale dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Esso ha carattere definitivo e deve essere comunicato all'interessato entro il termine di cinque giorni dalla sua data.

Art. 36. — L'Ordinario militare per l'Italia, il personale della sua Curia, i cappellani capi e i cappellani militari continuano, nel servizio ordinario del tempo di pace, ad indossare l'abito talare comune a tutti gli ecclesiastici, ponendo al bavero stellette speciali a cinque punte contenenti nel centro una crocetta d'oro su sfondo di smalto verde.

L'abito di cerimonia, oltre che dalla talare e dai distintivi di grado di cui all'articolo seguente, è costituito:

a) da una fascia di seta nera di cm. 15 di altezza, attorno alla vita, che discende dal fianco sinistro fin sotto al ginocchio e termina con frangia di seta nera;

b) dal ferraiolo discendente dalle spalle e sostenuto da un nastro di seta nera, avvolgente il bavero della talare.

Art. 37. — Per l'Ordinario militare per l'Italia, per il personale della sua Curia e per i cappellani, i distintivi di grado da apporre, su fondo rosso scarlatto, al cappello (senza trofeo) e alle maniche, sono, rispettivamente al grado di assimilazione, analoghi a quelli degli ufficiali dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio.

Il distintivo delle controspalline è composto di una croce latina su scudo a fondo rosso scarlatto, circondato dal nodo di Savoia è sormontato dalla corona reale (vedi tavole allegate).

Art. 38. — I cappellani militari che debbono seguire truppe in esercitazioni, manovre o mobilitate e quelli della Regia marina durante la permanenza a bordo e nei servizi sulle navi, sono autorizzati a far uso della divisa da ufficiale del grado cui sono assimilati, con le stellette prescritte per l'abito talare, con i distintivi del grado montati su fondo rosso scarlatto e con una croce rossa di centimetri 12 di altezza sul lato sinistro del petto al disotto delle decorazioni.

Per essi il panciotto è chiuso al collo con pistagno involgente la parte inferiore del collare ecclesiastico.

Il fregio del berretto è composto di una croce latina su fondo rosso scarlatto circondata da due rami di alloro e sormontata dalla corona reale.

Il distintivo delle controspalline è quello stabilito per l'abito talare.

Il distintivo divisionale è quello della divisione cui essi appartengono.

I cappellani assegnati a corpi o reggimenti mobilitati, portano le mostrine della rispettiva unità.

Art. 39. — L'ufficio di amministrazione di personali militari vari è incaricato di provvedere, così per l'Ordinario militare come per il Vicario generale e per gli ispettori, alla liquidazione delle competenze di carattere continuativo e di quelle per viaggi compiuti per ragioni di servizio.

Esso, inoltre, provvede alla erogazione dei fondi per spese di ufficio, nei limiti fissati annualmente dal Ministero della guerra.

Art. 40. — Le competenze spettanti ai cappellani capi e ai cappellani militari in servizio permanente sono liquidate dall'ente amministrativo presso il quale ha sede il rispettivo ufficio, o dall'ente che, in casi speciali, sarà esplicitamente designato dal Ministero competente.

Art. 41. — I provvedimenti di carriera e i servizi resi dal personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale, vengono registrati in singoli stati di servizio, in triplo originale, ciascuno dei quali è tenuto, rispettivamente, dall'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia, dal Ministero della guerra e dal Corpo presso il quale il cappellano presta servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1936-XIV, n. 476.
Autorizzazione al comune di Arezzo ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 marzo 1934, n. 532, col quale il comune di Arezzo fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1935 le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *D*, quale capoluogo di provincia, a' sensi dell'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal Comune per ottenere la proroga della suaccennata autorizzazione;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comune di Arezzo è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1937, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 180. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1936-XIV, n. 476.

Autorizzazione al comune di Benevento ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Benevento per avvalersi della disposizione suaccennata;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. — Il comune di Benevento è autorizzato a riscuotere le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 179. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 477.

Applicazione al personale del gruppo A delle biblioteche pubbliche governative delle norme per il riconoscimento delle benemerenze militari e fasciste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduti gli articoli 104 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084 e 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 575;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. — Nella determinazione dell'anzianità richiesta, ai termini dell'art. 5 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 575, per le promozioni dal grado decimo al grado nono del personale di gruppo *A* delle biblioteche pubbliche governative, sono valutati i benefici riconosciuti a favore del personale civile ex-combattente e iscritto ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, per le promozioni dal grado undecimo al grado decimo dei personali del gruppo *A* delle Amministrazioni statali, dagli articoli 104 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1936-XIV.

Conferma del cav. gr. cr. avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago nell'ufficio di presidente effettivo della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, per il quadriennio 1936-1940.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto l'art. 7 dello statuto organico della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con R. decreto 24 ottobre 1929, n. 2186, e modificato col R. decreto 18 giugno 1931, n. 890;
Veduto il R. decreto 4 febbraio 1932, registrato alla Corte conti il 27 febbraio 1932, reg. 4, foglio 74, col quale S. E. l'on. avv. Giuseppe De Capitani marchese d'Arzago, Ministro di Stato, fu confermato nella carica di presidente della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde con sede in Milano;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. — S. E. il cav. di gr. cr. avv. Giuseppe De Capitani marchese d'Arzago, Ministro di Stato, è confermato nell'ufficio di presidente effettivo della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, per il quadriennio 5 febbraio 1936-5 febbraio 1940.
I Ministri proponenti sono incaricati alla esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV
Registro n. 5 *Min. agric. for., foglio n.* 302. — BETTAZZI.

(870)

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Varese compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici per l'inscrizione dei corsi d'acqua Molini o Roggia dei Molini e Rio Fontanelle o Sorgenti Fontanelle;
Visti gli atti della esperita istruttoria che fu disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 17 luglio 1933, n. 7083;
Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dello schema vennero presentate le seguenti opposizioni:
dalla signora Angela Yone Binetti Bocca in data 30 maggio-21 giugno 1933 e 16 gennaio 1934;
dal sacerdote Ambrogio Trezzi, parroco di Vedano Olona, nella qualità di beneficiario di quella Prebenda parrocchiale, in data 17 gennaio 1934;
Considerato che con i ricorsi in data 30 maggio-21 giugno 1933 la signora Yone Binetti Bocca assume che la Roggia dei Molini la quale attraversa ed irriga terreni di sua proprietà in comune di Cassano Valcuvia ed ha funzione di colatore delle acque dei terreni soprastanti, non dovrebbe essere inscritta in elenco giacchè per la sua esigua portata, che non ne consente neppure lo sbocco nel suo naturale influente il torrente Margorabbia, non può avere attitudine ad usi di pubblico generale interesse;
Che con l'altro ricorso in data 16 gennaio 1934 la suddetta signora, in contrasto a quanto asserito nei due precedenti ricorsi e nella propria istanza 19 dicembre 1919 per riconoscimento d'uso delle acque della Roggia dei Molini, contesta che nel territorio del comune di Cassano Valcuvia esista alcun corso d'acqua denominato Roggia dei Molini che sfoci nel Margorabbia, come sarebbe dimostrato dalla mancata iscrizione della detta Roggia nella mappa catastale;
Considerato che con il ricorso 17 gennaio 1934 il sacerdote Ambrogio Trezzi, parroco di Vedano Olona, beneficiario di quella Prebenda parrocchiale, ha fatto opposizione all'iscrizione del Rio Fontanelle o Sorgenti Fontanelle perchè esse rappresentano un reddito per la Prebenda parrocchiale ed ha chiesto che, in mancanza di accoglimento del ricorso, gli venga almeno concesso l'uso delle acque in parola;
Considerato in merito ai ricorsi della signora Yone Binetti che la ricorrente stessa con la propria istanza 19 dicembre 1919 per riconoscimento del diritto d'uso delle acque della Roggia dei Molini, la quale, com'è detto nell'istanza « scorre tutta scavata in terreno naturale e dopo aver servito di forza motrice al molino Parizzoli, alimentato il lavatoio pubblico, irrigati i prati sottostanti, viene ad immettersi nel Margorabbia » provocò l'iscrizione della Roggia nell'elenco delle acque pubbliche rendendo noti gli usi di pubblico generale interesse cui il corso d'acqua è atto, usi poi comprovati dagli accertamenti dell'Ufficio del Genio civile di Varese e dalla dichiarazione d'utenza 30 luglio 1934 del comune di Cassano Valcuvia;
Che stante l'entità degli usi stessi specie di quelli irrigui del comune di Cassano Valcuvia, accade talvolta che la roggia non possa raggiungere il Margorabbia, essendone la sua portata interamente assorbita;

Che la roggia stessa è riportata, sebbene con altro nome (Roggia Molinara), anche nella mappa catastale;

Considerato, in merito al ricorso 17 gennaio 1934 del parroco di Vedano Olona, che l'argomentazione addotta dallo stesso per la non iscrizione del Rio Fontanelle in elenco, lungi dall'avvalorare tale richiesta, sta a comprovare l'importanza del corso d'acqua;

Che per quanto riguarda la richiesta contenuta nella 2ª parte del ricorso, l'interessato dovrà farne oggetto di apposita istanza da istruire a norma di legge;

Che per quanto sopra i ricorsi presentati avverso l'inscrizione in elenco della Roggia dei Molini e del Rio Fontanelle sono tutti da respingere;

Che può quindi farsi luogo all'approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese, giusta il testo allegato al presente decreto;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 28 settembre 1935, n. 1657;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro n. 3 lavori pubblici, foglio n. 183.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Num. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Mulini (Roggia dei Molini)	Margorabbia	Cassano Valcuvia	Tutto il suo corso.
2	Rio Fontanelle (o sorgenti Fontanelle).	Olona	Vedano	Dalle sorgenti allo sbocco in Olona

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

(794)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1936-XIV.

Approvazione della tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1935-36.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1934-XII, col quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36;

Visti i decreti interministeriali 19 dicembre 1935-XIV, 26 dicembre 1935-XIV e 13 febbraio 1936-XIV, coi quali vennero approvate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del predetto bilancio per l'esercizio finanziario 1935-36;

Considerata la necessità di portare alcune variazioni al bilancio suddetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. . . . . . L. 4.200
Cap. n. 10. — Premi di nuzialità e di natalità . . . . » 900

Totale . . . L. 5.100

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 9. — Devoluzione al fondo di riserva . . . . L. 5.100

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(824)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1936-XIV.

Norme per regolare i pagamenti delle merci originarie o provenienti dall'Islanda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dall'Islanda che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate dal 1° gennaio 1936, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Milano nel giorno precedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato dal 1° gennaio 1936 merci originarie o provenienti dall'Islanda, e non abbia ancora provveduto al trasferimento del relativo prezzo dovrà, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, la indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dall'Islanda, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere

l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o proveniente dall'Islanda deve chiedere preventivamente speciale nulla osta allo Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 1 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 6. — I creditori di merci italiane già esportate e di cui l'importazione in Islanda sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1935, sono tenuti a presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7. — Per le merci esportate in Islanda dal 1° aprile 1936-XIV, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione la indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza islandese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza islandese importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana importate in Islanda a datare dal 1° gennaio 1936.

Art. 10. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara e a quelle nella zona franca del Carnaro.

Art. 11. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1630, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi o con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Islanda.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dall'Islanda importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13. — Il decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1936.

Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.
Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

(871)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 26 marzo 1936-XIV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate.

(880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Siracusa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della R. Direzione marittima di Catania 24 febbraio 1936-XIV, n. 1, le due Compagnie « Stivatori » e « S. Sebastiano » del porto di Siracusa vengono, a decorrere dal 1° aprile 1936-XIV, fuse in una sola Compagnia denominata « Compagnia S. Sebastiano fra i lavoratori portuali di Siracusa ».

(825)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale dell'industria - Ufficio della proprietà intellettuale

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 48451, registrato il 9 luglio 1934 al nome di Mario Sanguineti a Roma e compreso nell'elenco n. 13-14, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1935-XIV, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 3 agosto 1935, autenticata dal notaio Caligaris Giacomo, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano il 28 settembre 1935.

Roma, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV

(776) *Il direttore*: ZENGARINI.

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1936 - Anno XIV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Frassinello Olivola	B		1
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Putignano	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Campobasso	Montecilfone	B	1	—
Catanzaro	S. Vito Jonio	B	—	1
Id.	Crotone	B	—	1
Cosenza	Cassano Jonio	B	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Cerchiara di Calabr.	B	4	—
Id.	S. Martino di Pinita	B	2	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Foggia	S. Nicandro Gargan.	O	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Genova	Campomorone	B	1	—
Gorizia	Comeno	B	—	1
Matera	Salandra	B	—	1
Pescara	Cappelle sul Tano	O	1	1
Piacenza	Vigolzone	B	—	1
Pola	Pola	B	—	2
Salerno	Cava de' Tirreni	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Treviso	Loria	B	—	1
Trieste	Trieste	B	—	1
Vicenza	Alonte	B	—	1
Id.	Cassola	B	—	1
			11	22
Carbonchio sintomatico.				
Ancona	Fabriano	B	—	2
Cosenza	Cerchiara di Calabr.	B	1	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	B	—	3
			1	6
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Bergamasco	B	—	1
Id.	Casalcermelli	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	7	—
Id.	Frugarolo	B	1	1
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Id.	Spineto Scrivia	B	—	1
Id.	Tortona	B	1	2
Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Villanova Monferr.	B	—	1
Id.	Villaromagnano	B	—	1
Aosta	Borgofranco d'Ivrea	BO	3	5
Id.	Carema	B	6	4
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Palazzo Piverone	B	1	—
Id.	Ponte S. Martino	B	1	—
Id.	Verres	B	22	8
Arezzo	Bibbiena	B	2	—
Id.	Capolona	B	1	—
Id.	Castel S. Nicolò	B	1	—
Id.	Montevarchi	B	4	—
Id.	Poppi	B	1	—
Id.	Pratovecchio	O	2	—
Asti	Agliano	B	2	—
Id.	Asti	B	4	—
Id.	Castello di Annone	B	—	1
Id.	Cocconato	B	3	—
Id.	Grazzano Monferrato	B	2	—
Id.	Nizza Monferrato	B	2	—
Id.	Refrancore	B	4	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	3	—
Id.	Scandeluzza	B	2	—
Id.	Valfenera	B	2	—
Bari	Andria	B	2	—
Id.	Barletta	B	3	—
Id.	Bisceglie	B	—	6
Id.	Molfetta	B	2	2
Id.	Ruvo di Puglia	B	3	1
Id.	Terlizzi	B	5	—
Bergamo	Albino	B	—	6
Id.	Arzago d'Adda	B	1	1
Id.	Bergamo	B	1	1
Id.	Bonate di Sopra	B	[illegible]	1
Id.	Brembate	B	3	—
Id.	Calcinate	B	1	—
Segue: Afta epizootica.				
Bergamo	Caravaggio	B	5	2
Id.	Carobbio	B	—	1
Id.	Castello Calepio	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	2	1
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Curdomo	B	3	—
Id.	Dalmine	B	1	3
Id.	Fara Gera d'Adda	B	1	—
Id.	Fara Olivana con S.	B	1	1
Id.	Fontanella	B	2	1
Id.	Gorlago	B	1	4
Id.	Grassobbio	B	1	1
Id.	Isso	B	1	—
Id.	Marne	B	—	1
Id.	Martinengo	B	2	2
Id.	Morengo	B	—	—
Id.	Palosco	B	2	2
Id.	Ponteranica	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	—	—
Id.	Riviera d'Adda	B	2	2
Id.	Romano Lombardo	B	—	1
Id.	Seriate	B	—	—
Id.	Serina	B	1	7
Id.	Sorisole	B	—	3
Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Torre dei Busi	B	—	2
Id.	Trescore	B	3	—
Id.	Urgnano	B	1	1
Id.	Zanica	B	—	—
Bologna	Pianoro	B	3	—
Id.	S. Giovanni in Pers.	B	1	1
Id.	Castenaso	B	—	2
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	—	8
Id.	Castel Maggiore	B	—	3
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Tozza	B	—	—
Bolzano	Bolzano	B	1	—
Id.	Curon Venosta	B	1	1
Brescia	Acquafredda	B	—	—
Id.	Bagnolo Mella	B	1	1
Id.	Barbariga	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	1	1
Id.	Berlingo	B	3	—
Id.	Borgosatollo	B	1	1
Id.	Brescia	B	4	8
Id.	Calcinato	B	6	2
Id.	Calvisano	B	2	3
Id.	Carpenedolo	B	7	1
Id.	Castegnato	B	—	2
Id.	Castenedolo	B	5	5
Id.	Castrezzato	B	4	—
Id.	Cazzago San Martino	B	1	—
Id.	Chiari	B	3	5
Id.	Coccaglio	B	3	1
Id.	Comezzano Cizzago	B	1	1
Id.	Gambara	B	—	
Id.	Gavardo	B	1	—
Id.	Ghedi	B	2	2
Id.	Leno	B	1	2
Id.	Lograto	B	4	1
Id.	Lonato	B	3	4
Id.	Marone	B	1	—
Id.	Montichiari	B	4	—
Id.	Muscoline	B	1	—
Id.	Nave	B	2	—
Id.	Nuvolento	B	3	—
Id.	Offlaga	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Pertica Alta	B	—	1
Id.	Pontevico	B	4	—
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	—
Id.	Quinzano d'Oglio	B	1	3
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Roè Volciano	B	6	1
Id.	Roncadella	B	1	—
Id.	Rovato	B	3	1
Id.	San Felice Benaco	B	2	—
Id.	S. Gervasio Bresciano	B	1	—
Id.	Seniga	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	3	1
Id.	Trenzano	B	—	1
Id.	Visano	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	2	—
Id.	Temù	B	1	—
Id.	Vobarno	B	1	—
Como	Albavilla	B	6	2
Segue: Afta epizootica.				
Como	Annone Brianza	B	1	1
Id.	Barzanò	B	4	1
Id.	Barzio	B	9	2
Id.	Castello di Brianza	B	6	1
Id.	Cernusco Montevecch.	B	6	1
Id.	Como	B	—	1
Id.	Costa Rasnaga	B	12	4
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Erba	B	7	4
Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Mandello del Lario	B	1	2
Id.	Missaglia	B	1	1
Id.	Molteno	B	7	—
Id.	Monguzzo	B	4	1
Id.	Nibionno	B	5	5
Id.	Paderno	B	8	2
Id.	Rogeno	B	14	3
Id.	S. Maria di Rovag.	B	2	—
Id.	Valgreghentino	B	1	3
Cremona	Casalmaggiore	B	—	3
Id.	Castelleone	B	—	3
Id.	Castelverde	B	2	2
Id.	Credera Rubbiano	B	2	1
Id.	Crema	B	3	2
Id.	Cremona	B	3	3
Id.	Crotta d'Adda	B	2	—
Id.	Dovera	B	3	—
Id.	Drizzona	B	2	—
Id.	Formigara	B	2	—
Id.	Gombito	B	1	2
Id.	Grumello	B	3	—
Id.	Isola Dovarese	B	—	2
Id.	Madignano	B	1	—
Id.	Pandino	B	2	—
Id.	Persico Dosimo	B	—	2
Id.	Pescarolo ed Uniti	B	—	4
Id.	Pessina Cremonese	B	2	—
Id.	Piadena	B	3	—
Id.	Pizzighettone	B	2	2
Id.	Pozzaglio	B	3	2
Id.	Scandolara Ravara	B	—	2
Id.	Soncino	B	3	2
Id.	Vaiano Cremasco	B	1	—
Cuneo	Fossano	B	—	1
Id.	Mondovì	B	—	1
Firenze	Barberino di Mug.	B	—	1
Id.	Borgo San Lorenzo	B	1	—
Id.	Calenzano	B	1	1
Id.	Campi Bisenzio	B	2	—
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Greve	B	—	1
Genova	Arenzano	B	1	—
Id.	Campo Ligure	B	2	—
Id.	Favale	B	1	—
Id.	Genova	B	9	1
Id.	Ronco Scrivia	B	—	1
Id.	Sant'Olcese	B	1	—
Id.	Uscio	B	1	—
Gorizia	Gorizia	B	2	4
Id.	Cormons	B	1	1
Imperia	Cervo	B	1	—
La Spezia	Varese Ligure	B	1	—
Livorno	Campiglia Maritt.	B	9	—
Id.	Castagneto Carducci	B	3	—
Id.	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	8	8
Id.	Rosignano Maritt.	B	1	—
Id.	Luvereto	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	1
Mantova	Acquanegra sul Ch.	B	2	1
Id.	Asola	B	3	1
Id.	Canneto sull'Oglio	B	11	2
Id.	Casaloldo	B	6	1
Id.	Castel Goffredo	B	13	1
Id.	Castiglione delle St.	B	6	—
Id.	Castellucchio	B	3	1
Id.	Cavriana	B	3	1
Id.	Ceresara	B	6	6
Id.	Curtatone	B	1	—
Id.	Felonica Po	B	2	—
Id.	Gazoldo degli Ippol.	B	5	2
Id.	Goito	B	9	8
Id.	Giudizzolo	B	1	—
Id.	Mantova	B	1	—
Id.	Marcaria	B	6	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Mantova	Marmirolo	B	7	4
Id.	Medole	B	3	—
Id.	Pieve di Coriano	B	1	—
Id.	Piubega	B	3	1
Id.	Porto Mantovano	B	10	9
Id.	Rodigo	B	12	4
Id.	Roverbella	B	2	—
Id.	San Benedetto Po	B	2	1
Id.	S. Giorgio di Mant.	B	1	1
Id.	S. Martino dell'Arg.	B	6	—
Massa e Carrara	Carrara	B	1	—
Messina	Messina	B	1	—
Modena	Modena	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Borgo Lavezzaro	B	—	2
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Casalbetrame	B	2	—
Id.	Casaleggio Castell.	B	1	—
Id.	Casalino	B	4	1
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Crevola d'Ossola	B	—	1
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	—	2
Id.	Trecate	B	2	—
Id.	Trontano	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	3	—
Id.	Vogogna	B	1	—
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Cortile San Martino	B	—	1
Id.	Golese	B	1	—
Id.	Monte Chiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Roccabianca	B	—	1
Id.	S. Pancrazio Parm.	B	2	—
Id.	S. Secondo Parmense	B	1	2
Id.	Sorbolo	B	2	—
Id.	Trecasali	B	1	1
Id.	Zibello	B	2	—
Pavia	Albonese	B	—	2
Id.	Bascapè	B	2	1
Id.	Borgo San Siro	B	1	—
Id.	Breme	B	2	—
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Candia Lomellina	B	1	—
Id.	Carbonara al Ticino	B	—	1
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Castel d'Agogna	B	1	1
Id.	Cava Manara	B	—	1
Id.	Cergnago	B	2	—
Id.	Cervesina	B	1	—
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Fossarmato	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Landriano	B	1	2
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Lomello	B	1	2
Id.	Mortara	B	1	1
Id.	Nicorvo	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	4
Id.	S. Martino Siccom.	B	1	—
Id.	S. Margherita di St.	B	2	1
Id.	S. Cristina e Bissone	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Lomell	B	—	1
Id.	S. Zenone al Po	B	—	2
Id.	Sartirana Lomellina	B	1	—
Id.	Semiana	B	8	1
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Stradella	B	2	—
Id.	Torre d'Arese	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	2	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Velezzo Lomellina	B	1	1
Id.	Vidigulfo	B	2	1
Id.	Vigevano	B	5	4
Id.	Villa Biscossi	B	—	3
Id.	Villanterio	B	1	1
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zeme	B	—	2
Perugia	Città di Castello	B	2	1
Id.	Perugia	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Umbertide	B	1	—
Piacenza	Bettola	B	—	2
Id.	Borgonovo Val Tid.	B	—	6
Id.	Cadeo	B	—	4
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Castel San Giovanni	B	—	3
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Monticelli d'Ongina	B	—	3
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Piozzano	B	—	1
Piacenza	Podenzano	B	—	3
Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	Sarmato	B	—	1
Id.	Vernasca	B	—	2
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	3
Pisa	Cascina	B	—	2
Reggio di Calab.	Reggio di Calabria	B	6	—
Id.	S. Stefano in Aspr.	B	—	2
Id.	Villa San Giovanni	B	1	—
Reggio nell'Em.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Quattro Castella	B	—	1
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	—	1
Roma	Roma	B	9	12
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Cairo Montenotte	B	12	—
Id.	Pietra Ligure	B	3	—
Id.	Savona	B	4	2
Sondrio	Sondalo	B	1	—
Trento	Isera	B	8	1
Id.	Volano	B	—	4
Id.	Ragoli	B	7	—
Trieste	Corgnale	B	—	1
Id.	Fogliano di Monfal.	B	—	2
Id.	Trieste	B	1	—
Venezia	Jesolo	B	2	—
Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Scorzè	B	1	—
Vercelli	Caresana	B	—	1
Id.	Carisio	B	—	1
Id.	Costanzano	B	—	1
Id.	S. Germano Vercell.	B	—	1
Id.	Stroppiana	B	—	2
Id.	Valle Mosso	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Lavagno	B	1	—
Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Negrar	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	5	—
Id.	Sona	B	1	—
Id.	Sorgà	B	—	1
Id.	Villafranca di Veron.	B	2	—
Vicenza	Breganze	B	—	2
			696	396

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Bolzano	Castelrotto	S	—	1
Brescia	Leno	S	—	1
Cosenza	Bisignano	S	—	1
Id.	Cerzeto	S	—	4
Id.	Cerchiara di Calab.	S	2	—
Foggia	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Gorizia	Cormons	S	1	—
Imperia	Chiusavecchia	S	—	1
Macerata	Loro Piceno	S	1	—
Id.	Macerata	S	2	—
Matera	Genzano di Lucania	S	1	—
Id.	Miglionico	S	—	2
Padova	Campo S. Martino	S	1	—
Id.	Carmign. di Brenta	S	1	—
Id.	Cittadella	S	—	1
Parma	Noceto	S	2	—
Teramo	Teramo	S	—	2
Udine	Aquileia	S	1	—
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Rive di Arcano	S	1	—
Id.	S. Maria la Longa	S	—	1
Id.	Tolmezzo	S	1	—
			14	17

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Avellino	Bisaccia	S	—	1
Bergamo	Almenno S. Bartol.	S	—	1
Bologna	Borgo Panigale	S	1	—
Brescia	S. Gervasio Bresciano	S	—	1
Catanzaro	Sellia	S	—	4
Cosenza	Cariati	S	—	1
Cremona	Scandolara Ravara	S	—	1
Firenze	Firenze	S	—	1
Macerata	Camerino	S	1	—
Id.	Montecosaro	S	1	—
Modena	Bastiglia	S	—	1
Id.	Sassuolo	S	2	—
Padova	Saccolongo	S	—	1
Id.	Selvazzano	S	1	—
Reggio nell'Emil.	Brescello	S	—	1
Roma	Roma	S	—	1
Salerno	Salerno	S	—	1

Segue: *Peste e Setticimia dei Suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Sassari	Bonorva	S	1	—
Siena	Asciano	S	1	—
Id.	Castiglione d'Orcia	S	—	1
Id.	Siena	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Id.	Rapolano	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
			15	17

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Lecce	Melissano	E	—	1
			—	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Agrigento	Sciacca	E	1	—
Avellino	Altavilla Irpina	E	1	—
Id.	Marzano	E	—	1
Id.	Montorio Inferiore	E	—	1
Id.	Roccabascerana	E	—	1
Benevento	Solopaca	E	—	4
Campobasso	Boiano	E	1	—
Id.	Busso	E	1	—
Catania	Adrano	E	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Foggia	Cerignola	S	—	1
Littoria	Minturno	E	—	1
Messina	Messina	E	6	—
Palermo	Bagheria	E	20	1
Salerno	Cava dei Tirreni	E	1	2
Id.	Maiori	E	1	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Roccapiemonte	E	—	2
Id.	San Severino Rota	E	3	—
Id.	Sarno	E	—	2
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Trapani	Alcamo	E	—	8
Id.	Calatafimi	E	1	3
Id.	Castellammare del G.	E	4	—
Id.	Mazara del Vallo	E	—	1
Id.	Salemi	E	—	1
			48	23

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Can	—	1
Belluno	Belluno	Can	—	1
Imperia	Diano Marina	Can	2	—
Id.	Imperia	Can	1	—
Salerno	Battipaglia	Can	—	1
Id.	Fisciano	Can	—	1
			3	4

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Benevento	Cerreto	E	—	2
Id.	Sannita Guardia	E	—	4
Campobasso	Baranello	E	11	—
Id.	Campobasso	E	11	—
Id.	Campolieto	E	1	—
Id.	Castel del Giudice	O	1	—
Id.	Cerro al Volturno	E	3	—
Id.	Colletorto	E	4	—
Id.	Duronia	E	5	—
Id.	Forlì del Sannio	E	2	—
Id.	Frosolone	E	2	—
Id.	Gallo	E	2	—
Id.	Gambatesa	E	1	—
Id.	Ielsi	E	1	—
Id.	Letino	E	3	—
Id.	Limosano	E	1	—
Id.	Macchiagodena	E	8	—
Id.	Monacilioni	E	2	—
Id.	Montagano	E	1	—
Id.	Montaquila	E	9	—
Id.	Pietracatella	E	2	—
Id.	Prata Sannita	E	1	—
Id.	Provvidenti	E	1	—
Id.	Ripabottoni	E	7	—
Id.	Vastogirardi	E	1	—
Id.	Venafro	E	13	—
Id.	Vinchiaturo	E	2	—
Foggia	Ortanova	O	—	1
Matera	Matera	O	—	1
Perugia	Spoleto	O	—	1
Rieti	Aspra	O	6	—
Id.	Conerviano	O	1	—
Id.	Cottanello	O	1	—

Segue: *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Roma	Roma	O	5	1
Siena	Sovicille	O	—	1
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	—	1
Id.	Vallerano	O	—	1
			109	13

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Catania	Giarre	O	1	—
Id.	Misterbianco	O	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	O	1	—
			3	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ancona	Belvedere Ostrense	B	—	1
Id.	Fabriano	B	—	2
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Belluno	Sospirolo	B	—	1
Bologna	Sant'Agata Bolognes.	B	5	—
Id.	Crevalcore	B	2	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	S. Giovanni in Pers.	B	2	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Frosinone	Atina	B	—	1
Lucca	Lucca	O	1	—
Massa e Carrara	Licciana	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Novara	Cannobio	B	4	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Piombino Dese	B	—	2
Pesaro Urbino	Pesaro	B	—	1
Reggio nell'Emil.	Reggio nell'Emilia	B	—	2
Id.	Scandiano	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Roma	Roma	B	13	—
Siena	Rapolano	B	1	—
Trento	Peio	B	—	1
Treviso	Nervesa della Battag.	B	1	—

(782)

Segue: *Aborto epizootico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Id.	S. Stino di Livenza	B	1	—
			43	18

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	4	—
La Spezia	La Spezia	B	—	1
Treviso	Cessalto	B	—	1
Id.	Mogliano Veneto	B	—	1
Id.	Paese	B	—	1
Viterbo	Vignanello	B	—	1
			6	5

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	B	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Litt.	B	—	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	B	—	2
Rovigo	Loreo	B	3	—
Id.	Porto Viro	B	2	—
Teramo	Teramo	B	2	2
			7	7

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Udine	Udine	E	1	—
			1	—

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	P	—	2
Grosseto	Grosseto	P	1	—
Imperia	Pontedassio	P	—	1
Teramo	Teramo	P	—	1
			1	4

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Catania	Maletto	P	15	—
Padova	Grantorto	P	1	—
Id.	Montagnana	P	1	—
Rovigo	Rovigo	P	—	1
Trento	Albiano	P	1	—
Treviso	Fontanelle	P	1	—
Id.	S. Lucia di Piave	P	—	1
			19	2

RIEPILOGO

dal 16 al 31 gennaio 1936-XIV, n. 2.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	19	26	33
2	Carbonchio sintomatico	4	4	7
3	Afta epizootica	42	353	1092
4	Mal rossino dei suini	12	23	31
5	Peste e setticemia dei suini	18	25	82
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	12	24	71
8	Rabbia	4	6	7
9	Rogna	10	40	122
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
11	Aborto epizootico	18	33	61
12	Tubercolosi bovina	4	8	11
13	Diarrea dei vitelli	4	6	14
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Difterite aviaria	4	4	5
16	Colera dei polli	5	7	21

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina, S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.- *a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 marzo 1936-XIV - N. 72.

S. U. A. (Dollaro)	12,625
Inghilterra (Sterlina)	62,55
Francia (Franco)	83,80
Svizzera (Franco)	412,25
Argentina (Peso carta)	3,46
Austria (Shilling)	2,3615
Belgio (Belga)	2,1325
Canadà (Dollaro)	12,57
Cecoslovacchia (Corona)	52,37
Danimarca (Corona)	2,795
Germania (Reichsmark)	5,071
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,591
Polonia (Zloty)	238 —
Spagna (Peseta)	170,65
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	73,75
Id. 3,50 % (1902)	69,70
Id. 3 % lordo	52,15
Prest. redim. 3,50 % 1934	73,45
Obbl. Venezie 3,50 %	85,725
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,55
Id id. 5 % Id. 1941	96,55
Id id. 4 % Id. 15-2-43	86,40
Id. id. 4 % Id. 15-12-43	86,425
Id id 5 % Id. 1944	91,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 26 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Di Donato Maddalena fu Enrico per conto di Sebastiani Giovanni fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 3200 con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 18 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Celio Graziella fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 500.000 con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 mod. 168 T. — Data: 6 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Catacchio Carmine fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 Prestito Littorio 5 per cento, capitale L. 400 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2342 — Data: 22 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Reale Arciconfraternita SS. Sacramento in S. Domenico Maggiore (Napoli) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 283,50 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

(753) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni alla composizione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitario condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti decreti 15 gennaio e 18 febbraio 1936-XIV;
Visti gli articoli 44, 47, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la opportunità di modificare la costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti a sanitario condotto;

Decreta:

1) *Per le provincie di Teramo ed Ascoli (sede Teramo)*:
Il prof. dott. Remo Vegni, direttore di ospedale, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del prof. D'Antona Leonardo.
2) *Per le provincie di Trieste, Treviso e Pola (sede Trieste)*:
Il dott. Davanzo Umberto, medico condotto, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del dott. Guastalla Umberto.
3) *Per la provincia di Campobasso*:
Il prof. Giuseppe Perrotti, docente di patologia e clinica chirurgica, è nominato membro della Commissione gindicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del prof. Luigi Montalbò.
4) *Per le provincie di Chieti e Teramo (sede Chieti)*:
Il dott. Marciani Luigi, veterinario condotto, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, in sostituzione del dott. Macchia Alberto.
5) *Per le provincie di Napoli e Benevento (sede Napoli)*:
Il prof. Rossi Domenico, docente in ostetricia, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di levatrice condotta, in sostituzione del prof. Sorrentino Beniamino.
6) *Per la provincia di Bologna*:
Il dott. Salvatore Finizio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del dottor Lino Cappellini.
7) *Per le provincie di Catania, Agrigento, Enna, Ragusa e Siracura (sede Catania)*:
Il dott. Luigi Mazza, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del dott. Mirmina Corrado.
Le LL. EE. l'Alto Commissario di Napoli ed i Prefetti di Teramo, Trieste, Campobasso, Chieti, Bologna e Catania, sono incaricati, per quanto di competenza, della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(822)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Proroga del concorso al posto di medico chirurgo condotto nel comune di S. Stino di Livenza.

Il prefetto rende noto che è prorogato al 31 maggio 1936-XIV, ore 16, il termine utile per la presentazione dei documenti e delle domande di ammissione al concorso indetto con bando 31 dicembre 1935-XIV per il posto di medico chirurgo condotto nel comune di S. Stino di Livenza.

Venezia, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BENIGNI.

(820)

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Proroga del concorso a posti di medico e veterinario condotto.

Il prefetto della provincia di Nuoro rende noto che il concorso ai posti di medico della 2ª condotta di Macomer, e di veterinario condotto del consorzio Meana Sardo-Atzara, è prorogato al 31 maggio 1936-XIV.

Il Prefetto.

(829)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Proroga del concorso a posti di levatrice condotta.

Il prefetto della provincia di Belluno, vista la circolare numero 20400-40609 del 21 febbraio 1936 del Ministero dell'interno, avverte che il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso a due posti di levatrice condotta presso i comuni di Mel (frazione di Villa di Villa) e Lamon, di cui l'avviso n. 13083 del 30 dicembre 1935, è prorogato alle ore 15 del 31 maggio 1936-XIV.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegate sette copie dell'elenco dei titoli prodotti.

Belluno, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: GAZZERA.

(827)

Proroga del concorso a un posto di veterinario condotto.

Il prefetto della provincia di Belluno, vista la circolare numero 20400-40609 del 21 febbraio 1936 del Ministero dell'interno, avverte che il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale di Longarone e Uniti di cui l'avviso n. 13202 del 30 dicembre 1935, è prorogato alle ore 15 del 31 maggio 1936-XIV.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati sette copie dell'elenco dei titoli prodotti.

Belluno, 6 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: GAZZERA.

(828)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Proroga del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 31 dicembre 1935-XIV del concorso a posti di levatrice condotta dei comuni di Asiago, Gallio, Castelgomberto, Gambellara, Lonigo (II Reparto) e Santorso Valdagno, che fissava al 31 marzo il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
Vista la circolare n. 20400.I.A.G.110/40609 del 21 febbraio 1936-XIV del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica);

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di levatrice condotta dei suindicati Comuni è prorogato a tutto il 31 maggio 1936-XIV.

Vicenza, addì 1° marzo 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(830)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Concorsi a posti di sanitari condotti.

Il prefetto della provincia di Perugia rende noto che con bando 15 marzo 1936-XIV è stato indetto il seguente concorso a posti vacanti di sanitari condotti in detta Provincia alla data del 30 novembre 1935:
Per medici chirurgi condotti nei comuni di Castiglione del Lago, Foligno, Gubbio, Perugia e Torgiano.
Per veterinari condotti nei comuni di Perugia, Deruta e Montecastello Vibio.
Per levatrici condotte nei comuni di Deruta, Massa Martana, Monteleone di Spoleto, Monte S. Maria Tiberina, Perugia e Spello.
La scadenza del termine per la presentazione della documentata domanda di ammissione ai predetti concorsi è fissata pel giorno 31 maggio 1936-XIV, alle ore 16.
Il bando di concorso è visibile presso gli albi di tutte le Prefetture del Regno e presso gli albi pretori di tutti i Comuni della provincia di Perugia.

Perugia, addì 13 marzo 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(831)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.